

SCUOLA^e AMMINISTRAZIONE

MENSILE DI CULTURA E INFORMAZIONE PER DS, DSGA E DOCENTI

GENNAIO 2017 • NUMERO 1

La memoria e il sogno della conoscenza

Nuove indicazioni e conferme per una leadership di qualità

Le Linee guida Anac per la trasparenza

Obblighi di trasmissione all'Anac

Incarichi compatibili e incompatibili

Rischi di incompatibilità ambientale



idea dinamica

ISSN 2284 -1237

www.scuolaeamministrazione.it

Rivista cartacea e digitale + Servizi online	Rivista digitale + Servizi online
Desidero ricevere la rivista in formato cartaceo dalla data di sottoscrizione dell'abbonamento fino al 31/12/2017. Sottoscrivendo l'abbonamento avrò anche diritto a: • Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita (con tempestiva risposta via email o telefono ai vostri quesiti) • 4 dossier monografici all'anno • Possibilità di realizzare il sito della scuola, e tutti i servizi di comunicazione social e trasparenza, con uno sconto del 50% • Rivista anche in formato elettronico (oltre che cartaceo) Accesso all'area riservata di www.scuolaeamministrazione.it dove potrò consultare e scaricare gratuitamente: – l'intero archivio di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf – tutta la modulistica per la segreteria in word – i dossier monografici dal 2010 ad oggi in pdf ☐ € 90,00 (con Iva assolta ex art.74 del DPR 633/72)	Desidero ricevere la rivista in formato digitale (.pdf) dalla data di sottoscrizione dell'abbonamento fino al 31/12/2017. Sottoscrivendo l'abbonamento avrò anche diritto a: • Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita (con tempestiva risposta via email o telefono ai vostri quesiti) • 4 dossier monografici all'anno • Possibilità di realizzare il sito della scuola, e tutti i servizi di comunicazione social e trasparenza, con uno sconto del 50% Accesso all'area riservata di www.scuolaeamministrazione.it dove potrò consultare e scaricare gratuitamente: – l'intero archivio di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf – tutta la modulistica per la segreteria in word – i dossier monografici dal 2010 ad oggi in pdf ☐ € 45,00 (imponibile € 43,27 + IVA al 4%)

DATI PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO

Nome/Cognome o Intestazione della Scuola		
COD. FISCALE O P.IVA		
CODICE MECCANOGRAFICO (solo per scuole)		
CIG	Codice Univoco Ufficio	
INDIRIZZO	N.CIVICO	
COMUNE	CAP	PROV.
TEL.	CELL.	FAX
E-MAIL (alla quale verranno inviate le chiavi di accesso)		

Per abbonarsi basta compilare il presente modulo e inviarlo via fax (0836-1950352) o e-mail: abbonamenti@scuolaeamministrazione.it

Il pagamento (AL NETTO DELLE COMMISSIONI BANCARIE) può essere fatto nelle seguenti modalità:

Bonifico bancario IBAN: IT05K0526279520CC0021181120

Intestato a: Idea Dinamica Scarl – Via Casaranello 10 – 73042 Casarano (Le)

PAYPAL: engagement@ideadinamica.com

Utenti pubblici e aziende: dal momento della ricezione delle credenziali di accesso e della fattura elettronica, si hanno 45 giorni di tempo per il pagamento. Qui tutti i documenti necessari: <http://www.scuolaeamministrazione.it/it/documenti-aziendali/>

Utenti privati: inviare il CRO del bonifico o la copia del versamento insieme al Modulo di abbonamento. Una e-mail di conferma, in cui riceverete nome utente e password per accedere all'area abbonati, vi avviserà dell'avvenuta registrazione. Nella stessa riceverete la fattura.

DATA/PROT.N

FIRMA (e eventuale TIMBRO)

L'ufficio abbonamenti risponde allo 0833.1938257 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o al 393-9801141 (dr. Mario Maffei)

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. In forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Mario Maffei, amministratore di IdeaDinamica Scarl.

SOMMARIO

EDITORIALE

5 - La memoria e il sogno della conoscenza *di Antonio Errico*

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA

11 - Nuove indicazioni e conferme per una leadership di qualità *di Antonio Santoro*

LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA

16 - Incarichi compatibili e incompatibili

di Agata Scarafilo

20 - Obblighi di trasmissione all'Anac

di Saverio Prota

25 - Le Linee guida Anac per la trasparenza. Il FOIA

di Marco Graziuso

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

37 - Insegnare: verso un futuro possibile

di Rita Bortone

CONTRIBUTI - ESPERIENZE

44 - Valutazione e autovalutazione d'Istituto. Il NEV

di Giuseppe Polimeno

LO SCAFFALE

47 - Per non smettere mai d'imparare...a scrivere

di Enrica Bienna

LA RIBALTA

49 - Stalin e Tito, l'inferno nelle dittature slave

di Vincenzo Sardelli

IL GRANDE SCHERMO

52 - Liesel, la bambina che salvava i libri

di Vincenzo Sardelli

QUESITI DEI LETTORI - Fabio Scrimatore

54 - Rischi di incompatibilità ambientale DS versus DSGA

Direttore Responsabile

Fabio Scrimatore

Direttrice Editoriale

Marilù Mastrogiovanni

Comitato di redazione

Pasquale Annesse

Rita Bortone

Antonio Errico

Marco Graziuso

Francesco G. Nuzzaci

Saverio Prota

Antonio Santoro

Agata Scarafilo

Segretario di redazione

Alfredo Ligori

Hanno collaborato a questo numero

Vincenzo Sardelli

Enrica Bienna

Giuseppe Polimeno

In copertina immagine di:

Zygmunt Bauman (Poznań, 19 novembre 1925 – Leeds, 9 gennaio 2017[1]), sociologo e filosofo polacco di origini ebraiche.

Bauman, punto di riferimento degli studiosi per interpretare la società postmoderna, ha concentrato le sue prime ricerche sui temi della stratificazione sociale e del movimento dei lavoratori, conquistando l'attenzione del vasto pubblico studiando le connessioni tra l'ideologia della modernità e l'Olocausto. Ha insegnato all'Università di Tel Aviv e per molti anni a Leeds. Il 17 aprile 2015 ha ricevuto la laurea honoris causa in Lingue moderne, letterature e traduzione letteraria presso il complesso Ecotekne dell'Università del Salento. Con una espressione divenuta proverbiale Bauman ha paragonato il concetto di modernità e postmodernità rispettivamente allo stato solido e liquido della società, la cui identità e conoscenza è "diluata" nello status individuale di consumatore in cui ciascuno trova ontologicamente se stesso.

Anno XXVI - N. 1 - Gennaio 2017

Periodico mensile

Autorizzazione Tribunale di Lecce n.533

del 6/9/1991

IdeaDinamica Scarl - cooperativa di giornalisti

Via Casaranello 10 - 73042 Casarano (Le)

P. Iva 04000910754

www.ideadinamica.com

Tel. 0833.1938257 Fax 0836.1950352

www.scuolaeamministrazione.it

Per i vostri quesiti:

direttore@scuolaeamministrazione.it

Per contattare gli autori:

redazione@scuolaeamministrazione.it

Per info amministrative:

abbonamenti@scuolaeamministrazione.it

La memoria e il sogno della conoscenza

di Antonio Errico

ABSTRACT

Tre percorsi sul senso del sapere e dell'insegnare in un tempo che pare smemorato e assediato dalla superficialità, dal provvisorio, dall'apparenza inconsistente e luccicante.

Tre abbozzi di scenari culturali. Tre movimenti di approssimazione all'essenzialità del conoscere.

Argomenti. La memoria quale condizione fondamentale per la costruzione di conoscenze consistenti e strutturali. L'incertezza della conoscenza come motivo e movente della ricerca di significati ulteriori. Il fascino del costante ripensamento dei fatti e delle storie. La necessità della formazione di un pensiero capace di proiettarsi oltre ed altrove, di elaborare visioni dell'essere in contesti futuri.

Tutto si costruisce sulle fondamenta. E' una cosa così scontata che non ha bisogno di essere detta e forse neppure pensata. Non esiste teoria e non esiste prassi, non esiste disciplina, non esiste scienza, pensiero, parola, baracca, cattedrale, sistema, società, civiltà, espressione, occasione, situazione, storia, accadimento, non esiste politica, economia, ragione che non abbia fondamenta, non esiste religione e neppure sentimento. Anche il sentimento ha fondamenta: deriva da un'emozione o da un altro sentimento.

Le fondamenta del presente sono costituite dal passato: dalle sue tracce e dalle sue manifestazioni; quelle del futuro da quanto, ora e qui, costituisce il presente: dalle tracce che resteranno per domani, domani l'altro.



Non bisognerebbe dirlo, neppure pensarlo; è così scontato che dirlo e pensarlo risulta straordinariamente banale.

Però, certe volte si ha l'impressione che si attraversino stagioni nelle quali in molti contesti, in molte circostanze, le fondamenta restano ignorate, perché si tende a trascurare, in qualche caso anche a cancellare, le fondamenta sulle quali abbiamo costruito o stiamo costruendo una cultura. Se è possibile sostenere che le fondamenta sono la memoria dalla quale si sviluppano le storie, certe volte si ha l'impressione che si proceda senza tener conto della memoria, più o meno consapevolmente, più o meno intenzionalmente. La memoria viene oscurata o comunque relegata in spazi senz'aria, come qualcosa di marginale, improduttivo, o che può addirittura rappresentare un impedimento per lo sviluppo. Come dice la voce di Edith Conant nell'*Antologia di Spoon River* di Edgar Lee Masters, la memoria, le memorie se ne stanno sole, perché nessun occhio le vede; sole, timorose, con gli occhi chiusi nell'infinita tristezza del pianto.

Non vogliamo leggere – o non sappiamo leggere? – le tracce lungo il sentiero aperto da chi c'è stato prima, quasi a voler presuntuosamente dimostrare che quel sentiero in mezzo al bosco lo stiamo aprendo noi, a mani nude.

Sono sempre meno frequenti le circostanze e i contesti in cui i ragionamenti si sviluppano partendo dalle narrazioni del com'era e del come eravamo e del come siamo arrivati ad essere nel modo in cui siamo.

Tutto ha principio nel momento esatto in cui ci si trova. Tutto si consuma in quel momento stesso. Quasi che un'epidemia di smemoratezza ci avesse contagiati. O come fossimo divinità venute sulla terra, o in una delle innumerevoli piazze virtuali, a rivelare una verità che non proviene da nessun pensiero e che non potrà avere mai un'alternativa. O come se tutto quello che è stato fosse stato assolutamente vano e tutti coloro che sono esistiti fossero esistiti assolutamente invano.

Non vogliamo leggere le tracce. Forse non sappiamo. Se è vero che non vogliamo, allora si può ipotizzare che esista una motivazione soggettiva e collettiva per la rimozione della memoria. Addirittura si potrebbe considerarla una scelta, una posizione ideologica, e di conseguenza giustificarla.

Se è vero che non sappiamo, la cosa potrebbe essere anche considerata come una colpa culturale dovuta ad una progressiva rinuncia ad attribuire valenza alla memoria e all'interpretazione delle sue tracce. Ci muoviamo nei territori culturali come turisti che fotografano qualcosa ignorandone la storia, le fondamenta, le stratificazioni, e quindi i suoi significati.

Ci lasciamo attrarre da una molteplicità di richiami estemporanei, distrarre dalle loro promesse di offerte immediate, sedurre dalle loro apparenze luccicanti.

Tutto sembra facile da fare. Probabilmente, in realtà, molto di quello che si fa è facile davvero, semplicemente per il motivo che esistono le fondamenta su cui poggiarlo. E' così scontato che esistano le fondamenta che nessuno ci fa caso. Esistono. Chi le ha gettate non importa; quanta fatica e quanto tempo sono costate non importa. Non importa la memoria. Forse la verità è che non sappiamo leggere le tracce perché un sistema culturale superficiale ha lasciato intendere che la storia non conta.

Ecco, superficiale. Soltanto una condizione di superficialità e di provvisorietà culturale può ignorare la funzione essenziale che assume la memoria, soltanto la consapevole o inconsapevole considerazione che un'espressione di cultura possa essere destinata al consumo im-

mediato e definitivo. Può ignorare la memoria soltanto quel genere di cultura che non ha l'ambizione di trasformarsi in memoria, di costruire fondamenta per successive realizzazioni.

A volte sembra che molte espressioni culturali – o che si dicono tali – con cui ci confrontiamo non abbiano questa ambizione. Sembra che obbediscano all'ideologia del consumo e a nient'altro. Sembra che il valore di un romanzo, di un film, di un'opera quale che sia debba essere stabilito soltanto dal mercato: vale se vende. Che di essa rimanga o non rimanga memoria non ha nessuna importanza. Allora si potrebbe anche ipotizzare che è proprio questa trasversale ideologia del mercato che ha determinato la svalutazione culturale della memoria. Ma il discorso sarebbe lungo e complesso.

Ma, se si pensa che una rivalutazione culturale della memoria sia indispensabile, non si può fare altro che mettere in atto un processo di educazione.

Così ci si guarda intorno per cercare di individuare chi può pensare, programmare, realizzare un processo di questo genere.

Ci si guarda intorno e non si riesce a scorgere nessun soggetto e nessun contesto che possa farlo. Oppure solo uno; il solito: quello a cui da decenni ormai si affida il compito e la responsabilità esclusiva di ogni educazione e formazione.

Ci si guarda intorno e si vede soltanto la scuola. Che già lo fa. Ma in questo tempo, l'impegno che ad essa si domanda è ancora più forte. Non basta più che educi alla memoria, alla sua bellezza, alla sua essenzialità; non basta più che insegni a decifrare e ad interpretare le tracce, a comprendere che tutto è realizzato e realizzabile sulle fondamenta. Serve anche che diseduci alla dimenticanza che ghermisce il pensiero.

* * *

Forse non è mai esistito e non potrà esistere mai un tempo delle certezze. Accade sempre qualcosa che scompagina le agende presuntuose dei nostri programmi, che mette in dubbio qualcosa su cui si pensava di non poter avere alcun dubbio, che si offuschi l'orizzonte che qualche istante prima appariva nitido agli occhi. Si ha l'impressione, a volte l'illusione, che una condizione sociale, politica, economica, ideologica, valoriale presenti una sua stabilità alla quale riferirsi e poi, nel volgere di poco tempo, quella stabilità comincia a vacillare, si accascia.

Spesso l'incertezza con la quale si attraversa il presente fa pensare che nel passato di certezze ce ne fossero di più, ma non è vero. Probabilmente questo pensiero è determinato dal superamento delle incertezze che si avevano in passato oppure dal fatto che le incertezze passate non disorientino più in quanto, nel confronto con esse, si è acquisita la capacità di governarle.

Allora forse il metodo più corretto da adottare è quello di stabilire un confronto culturale con le incertezze, in modo da poterle governare: almeno nelle loro manifestazioni governabili; almeno con quelle che si possono governare. Perché ce ne sono alcune che sfuggono da sempre ad ogni investigazione logica, a qualsiasi perfezione di metodo, e sono proprio quelle essenziali, che riguardano gli aspetti profondissimi dell'esistere. Con quel tipo di incertezze non ci può essere nulla da fare. Bisogna tenersele e convivere, consolandosi con il fatto che hanno riguardato e riguarderanno le creature di ogni tempo e di ogni luogo, di ogni ideologia e di ogni fede, di ogni povertà e di ogni ricchezza. Con quelle non c'è proprio nulla da fare.

Per le altre si può tentare qualcosa, ragionando sulle opportunità che offrono, soprattutto a livello di crescita collettiva e individuale.

Per esempio, si può considerare che senza incertezza non ci può essere ricerca, in nessun campo, per nessuna finalità.

Tanto tempo fa – ma poi non proprio tanto- tutti avevano la certezza che la terra stesse ferma. Qualcuno quella certezza non ce l'aveva, sospettava che fosse diversamente, aveva indizi che lo facevano dubitare, e così cominciò la ricerca. Si può immaginare che quando tutti gli altri furono costretti a rinunciare alla certezza, si verificò una sorta di tragedia psicologica collettiva: il convincimento maturò attraverso una sofferenza che scomponeva e decostruiva un'immagine mentale per sostituirla con un'altra.

Senza incertezza non c'è ricerca nella fisica, nella medicina, nella filosofia, nella biologia, nella chimica, nell'arte. L'incertezza è il movente esistenziale e culturale.

La conoscenza, l'apprendimento, tanto nella scienza quanto nell'esperienza quotidiana, provengono da un'incertezza, da una condizione di imprecisione, dalla contraddittorietà di dati conoscitivi, da un dubbio, una perplessità, da una precarietà di elementi che possono consentire di stabilire la differenza fra vero e falso, giusto o sbagliato, esatto o inesatto, da un'insicurezza, dalla instabilità che coinvolge ogni sfera dell'essere e del conoscere, da una situazione complessiva o particolare che impedisce o limita la prevedibilità in ordine agli sviluppi che quella determinata situazione possa avere.

Banalmente: se mentre si sta scrivendo si ha un'incertezza rispetto al lessico, alla grammatica, alla sintassi, la ricerca della forma giusta, della giusta espressione, è motivata proprio da quella incertezza. La ricerca di una esatta definizione, di un concetto esatto, della verità relativa a qualcosa per la quale esista una verità è motivata dall'incertezza.

A molte domande che facciamo a noi stessi, e che ci fanno gli altri, si risponde con incertezza; siamo incerti rispetto a molte azioni che compiamo ogni minuto, a molti pensieri con i quali ci confrontiamo; siamo incerti sulle decisioni da assumere, sulle strade da intraprendere, su quasi tutto quello che dobbiamo scegliere.

Tutto quello che presumiamo di conoscere con certezza deriva da una precedente incertezza, ogni convinzione da una precedente perplessità, ogni sicurezza da un'insicurezza, qualsiasi fiducia da una precedente sfiducia, probabilmente. E' tutto sempre inesatto, parziale, relativo.

E' stato sempre così. Adesso l'incertezza è diventata una condizione sistematica, strutturale. Si vive in una ininterrotta condizione di insicurezza. Sono passati quasi vent'anni da quando Zigmunt Bauman, nel suo saggio intitolato "La società dell'incertezza", sosteneva che la versione postmoderna dell'incertezza non si presenta come un semplice fastidio temporaneo che può essere mitigato o risolto; "il mondo postmoderno si sta preparando a vivere una condizione di incertezza permanente e irrisolvibile".

E' stato sempre così. Si è sempre vissuto tentando un'approssimazione alle certezze, nella consapevolezza dell'impossibilità di arrivare ad una certezza definitiva. Da questa consapevolezza dell'impossibilità delle certezze è venuto il progresso, lo sviluppo, l'evoluzione delle culture.

Dalle incertezze del tempo che attraversiamo, dalle instabilità, dalla provvisorietà, dalle crisi, dai dubbi, dalle contraddizioni, dalle turbolenze deriveranno, nei tempi a venire, alcune certezze che sottoporremo a verifica, ad un costante processo di validazione, a discussione, a revisione. Molte di esse saranno scompigliate da altre. E' stato sem-

pre così. Ancora Bauman dice che la vita si vive nell'incertezza, per quanto ci si sforzi del contrario. Ogni decisione è condannata ad essere arbitraria; nessuna sarà esente da rischi e assicurata contro insuccesso e rimpianti tardivi. Per ogni argomento a favore di una scelta si trova un argomento contrario non meno pesante.

C'è una bellezza in tutto questo, indubbiamente; c'è il fascino del costante ripensare i fatti e le storie che ci riguardano e quindi un costante ripensarsi; c'è la seduzione che esercitano su di noi i nuovi eventi, le piccole e grandi avventure; c'è la curiosità, l'attrazione per l'incognita, per l'esplorazione di nuovi territori. Forse non sarebbe bello se si credesse sempre alle stesse cose. Forse è bello credere sempre in cose diverse per poter avere nostalgia di quelle in cui si è creduto.

* * *

C'è una poesia del ligure Giuseppe Conte che si intitola "L'insegnante", i cui ultimi versi dicono così: "Eri un ragazzo, non dimenticarlo/ il tuo sogno di allora/ e quanto di esso si è compiuto poi:/ potrai insegnare il sogno?".

Forse il sogno non si può insegnare: quel sogno ad occhi aperti che proietta nel tempo un'immagine di sé, di come si vorrebbe essere, di cosa si vorrebbe pensare, di cosa si vorrebbe fare quando gli anni e le occasioni della vita offrono una qualche possibilità, quando negli anni si cercano e si fabbricano giorno per giorno, ora per ora, con entusiasmo, con affanno, occasioni che diano possibilità per la vita.

Forse il sogno non si può insegnare. Oppure, forse, non si può insegnare altro che il sogno: non si può insegnare nient'altro che ad essere per poter fare, a costruirsi le possibilità, a darsi costantemente un senso, a dare costantemente un senso a tutto quello che s'impara, senza disperdere mai un solo frammento di sapere, una sola scaglia di qualsiasi disciplina.

Non si può insegnare altro che ad immaginare, a prefigurare il proprio essere nel tempo. A cos'altro può servire una disciplina, qualsiasi disciplina, se non a questo. A cos'altro può servire una poesia, per esempio, o un metodo per la soluzione di un problema, o il concetto di una filosofia, o la conoscenza di un contenuto di biologia; a cosa può servire la storia se non ad incamminarsi verso l'orizzonte della conoscenza dell'umano da cui si proviene; a cosa può servire tutto il resto se non diventa l'acqua e il pane da mettere nella bisaccia per poter fare la strada che si ha da fare.

Se questo non è vero, se l'insegnamento non deve servire a dare quel che è indispensabile per fare la strada, allora si può anche rinunciare ad insegnare il sogno. Se invece è vero che deve servire a dare al viandante l'acqua e il pane e l'alfabeto essenziale per interpretare i segni del cielo, le tracce sul terreno, la scrittura di un libro, allora non si può fare altro che insegnare il sogno.

Insegnare il sogno significa conformare un pensiero capace di pensarsi sempre al di là: oltre il tempo presente, fuori dallo spazio che si abita, diversi da come si è, con creature diverse da quelle che si conoscono, in situazioni e condizioni differenti da quelle in cui ci si trova. Insegnare il sogno significa esercitare il pensiero alla crescita. Significa anche abituarlo ad oltrevedere, a decodificare i segnali del presente in funzione di una prefigurazione del futuro.

Insegnare il sogno significa insegnare a disegnare paesaggi di futuro ed a pensarsi dentro quei paesaggi.

In questo processo di insegnamento che elabora visioni dell'essere in contesti a venire non c'è nulla di astratto. Al contrario, avviene attraverso la concretezza degli apprendimenti, la consistenza delle conoscenze.

L'insegnamento del sogno è semplicemente una formazione del pensiero alla previsione, al pre-vedere la realtà che sarà e la possibilità di collocarsi significativamente in quella realtà. Vuol dire insegnare a capire come sarà domani e come si potrà essere nel domani che sarà. Insegnare il sogno significa insegnare a credere che si possono violare i propri confini, che si possono abolire i limiti, che si può scrutare al di là dell'orizzonte visibile; significa insegnare la necessità della continua esplorazione di territori nuovi, di saperi sconosciuti.

Ci sono sogni individuali e sogni collettivi: si deve insegnare ad avere ed a realizzare sia quelli individuali che quelli collettivi, perché hanno la stessa importanza, perché sono interdipendenti. I sogni collettivi sono l'integrazione e l'interazione di quelli individuali, per cui occorre cominciare dai primi, da quelli di ciascuno. Occorre insegnare che molto spesso, quasi sempre, il pensiero contempla il possibile, che abbozza progetti realizzabili. Se poi i progetti abbozzati si traducono in opera compiuta, questo dipende quasi esclusivamente dalla passione e dalla disponibilità ad investire la propria esistenza per dare concretezza alla passione; dipende dalla conoscenza e dalla capacità di renderla funzionale alla realizzazione del sogno; dipende da quanto si è disposti a rinunciare all'immediato tornaconto, a sacrificare l'istante presente a vantaggio di quello futuro.

Ma sono i sogni collettivi che assumono la responsabilità nei confronti dell'evoluzione.

Tutte le civiltà, in fondo, provengono da un sogno. La democrazia proviene da un sogno, per esempio; lo sviluppo, il progresso hanno la stessa origine.

Non è un caso che il 28 agosto del 1963, davanti al Lincoln Memorial di Washington, Martin Luther King abbia espresso una speranza di civiltà attraverso la metafora del sogno ripetuta otto volte nel discorso: *I have a dream*.

Stava dicendo che le azioni, i processi di trasformazione, le conquiste dei diritti, si generano da un sogno. Stava insegnando ad avere sogni di civiltà da realizzare.

D'altra parte, in qualsiasi situazione in cui c'è qualcuno che insegna e qualcuno che apprende, si rivela necessario, indispensabile, attribuire un senso profondo all'insegnare e all'apprendere. Il senso profondo non può consistere in una rappresentazione delle cose che sono. Sarebbe limitato, riduttivo, forse anche banale. Probabilmente la profondità di senso è determinata dalla possibilità che la conoscenza consente di trasferirsi nell'avvenire.

Quel bambino di sei anni, il ragazzino di dieci, l'uomo che ne ha venti devono riuscire a comprendere verso quale condizione stanno andando.

Per poter comprendere bisogna avere la possibilità di confrontarsi con l'oggetto da comprendere: è necessario poter vedere, figurarsi una forma, rendersi prossima la conoscenza da conquistare.

La conoscenza è un costante approssimarsi a qualcosa, nella consapevolezza che ogni conoscenza è sempre relativa e che qualsiasi conquista è, fortunatamente, sempre limitata.

Allora, probabilmente, insegnare il sogno significa dare a tutti ed a ciascuno strumenti con i quali realizzare quelle forme di civiltà che in un'aula di scuola vengono mostrate non come modelli del migliore dei mondi possibili, ma come possibilità di un mondo migliore di quello in cui si vive.

Forse alla domanda del verso della poesia di Giuseppe Conte si potrebbe rispondere proprio così: insegnando come si fa a costruire un mondo migliore di quello in cui si vive.

Nuove indicazioni e conferme per una *leadership* di qualità

Tra valutazione e autovalutazione formativa del DS. Verso l'empowerment della scuola dell'autonomia

di Antonio Santoro

Scrivendo di "Valutazione dei dirigenti scolastici e specificità di contesto" (1), auspicavo anch'io il verificarsi, in tempi brevi, di condizioni e iniziative decisamente finalizzate a far assumere alla valutazione nella scuola e della scuola la conformazione di una *infrastruttura di sistema*, in modo da consentire al sistema scolastico stesso possibilità di risposta sempre più adeguata alla diversità delle domande individuali e sociali di educazione e istruzione. E ricordavo, poi, che l'attività valutativa deve anche "rilevare le modalità di esercizio dell'impegno dirigenziale nella scuola dell'autonomia e, in particolare, l'efficacia delle azioni di *governance* per la qualità dell'offerta formativa istituzionale": che deve insomma accertare, secondo le indicazioni della legge 107/2015, il "contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (2).

La legge sulla *Buona scuola* "rafforza (*dunque*) ulteriormente il nesso tra risultati dell'autovalutazione e valutazione dei dirigenti e fornisce un orizzonte triennale alla valutazione e ai Piani di Miglioramento (PdM), in coerenza con la triennialità degli incarichi dei dirigenti scolastici (DS) e del Piano dell'Offerta Formativa (POF), che diviene Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nonché della programmazione nazionale in materia" (3); mentre conferma, con la prospettiva della valutazione *a regime* dei DS, il convincimento che "il dirigente scolastico può fare la differenza, ponendosi al centro di un modello di gestione della scuola basato sulla costruzione di capacità educative, didattiche e organizzative per il miglioramento" (4).

Non dirò, ora, nulla di più a proposito di valutazione dei DS, rilevando piuttosto l'opportunità di volgere lo sguardo altrove: innanzitutto ai risultati

della *sperimentazione VALeS*, che rinnovano al dirigente scolastico l'indicazione di impegni meritevoli di specifica considerazione. Quelli di supportare i percorsi di autovalutazione nella scuola: in particolare, quelli di sostenere le attività di rilevazione dei dati e di utilizzo degli stessi per il miglioramento, e di aiutare la realtà organizzativa a "passare in modo strutturato dall'individuazione di criticità alla costruzione di 'risposte' coerenti e (almeno potenzialmente) efficaci" (5). E, ancora, quelli di promuovere e sviluppare le capacità della scuola:

- "di riflettere sui nessi che corrono tra criticità di processo e risultati migliorabili e di conseguenza di proporre attività che generino dei micro processi causali capaci di produrre, ciascuno per la sua quota, il miglioramento richiesto e di essere monitorati nel tempo" (6);
- di individuare le criticità della scuola e, successivamente, di "declinare gli obiettivi di miglioramento [...], ovvero (*di*) scomporre analiticamente obiettivi complessi di natura generale in obiettivi via via più puntuali e di natura operativa" (7).

Da altre indagini e ricerche, e dalla letteratura di settore, pervengono poi al dirigente scolastico ulteriori istanze e sollecitazioni, tutte sostanzialmente riconducibili alla richiesta fondamentale di una riflessività che in maniera sistematica lo aiuti "a compiere una sorta di 'autovalutazione formativa', utile al miglioramento delle proprie prestazioni professionali e propedeutica al processo di cambiamento dell'intera istituzione scolastica" (8). Una riflessività, quindi, che gli permetta di sostenere la prospettiva della realizzazione di una *leadership* di qualità. Cioè di una funzione dirigenziale capace, tra l'altro, di manifestare in ogni circostanza la consapevolezza che "la *leadership* efficace

non è mai questione di <io>”: dipende sempre da come i leader e gli *altri* “giungono a considerarsi parte di una squadra o di un gruppo [...]”. Perciò essa ha poco a che fare con l’individualità dei leader e molto con il fatto che essi siano considerati membri della squadra, persone capaci e desiderose di portare avanti gli scopi comuni. La *leadership*, in breve, è essenzialmente all’insegna del <noi>” (9). La qual cosa comporta, evidentemente, che il DS condivida anche il convincimento che “Fare *empowerment* nella scuola dell’autonomia è [...] indispensabile. E’ infatti fondamentale, per la qualificazione dell’istituzione scolastica sul piano dell’adeguatezza funzionale e – conseguentemente – per il raggiungimento di apprezzabili traguardi di educazione e istruzione, che il dirigente utilizzi in misura ampia l’istituto della delega di funzioni, che attribuisca compiti e ruoli specifici, che promuova la costituzione di gruppi di lavoro anche al fine di favorire e incrementare i comportamenti collaborativi, che solleciti ed agevoli l’assunzione intelligente di responsabilità, che espliciti chiaramente e senza riserve la sua fiducia nelle possibilità dei collaboratori di operare in maniera congrua e con fecondità di risultati” (10).

Una riflessività, inoltre, che motivi e orienti il lavoro dirigenziale:

- a) nella direzione, per dirla con Hans Gadamer, della ‘fusione di orizzonti’, vale a dire della costruzione di una “comunità professionale, la quale non può non distinguersi in virtù dell’essere [...] un luogo di collaborazione continua, di ininterrotti flussi comunicativi, di socializzazione delle conoscenze, di ‘scambio di beni pro-

fessionali’, di ‘apprendimento organizzativo’: per favorire la crescita delle strutture di professionalità mediante processi di riflessione in comune e per consentire all’organizzazione stessa di evolvere e cambiare al fine di meglio corrispondere alle domande emergenti di educazione e istruzione” (11);

- b) nell’impegno di qualificare l’istituzione scolastica come *contesto di ricerca*, sia in ambito didattico che organizzativo, e di configurarla, perciò, come *sistema intelligente* “per la capacità e la disponibilità (diffusa) a verificare, valutare ed eventualmente correggere le proprie modalità di funzionamento” (12);
- c) negli sforzi continui di caratterizzare viepiù cambiamento e innovazione come parti costitutive della fisiologia della scuola, al fine di meglio corrispondere alla “necessità di evitare – nella mutevolezza delle condizioni oggettive e soggettive – la ripetitività dei gesti didattici e di fronteggiare il rischio della cristallizzazione delle forme organizzative” (13);
- d) nella responsabilità, infine, di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento degli studenti “indirettamente attraverso l’influenza sulla motivazione del personale e le condizioni di lavoro” (14).

Tratti, quelli appena richiamati, di una *leadership trasformativa* che il previsto *nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici* non mancherà certamente di considerare, con l’adeguatezza necessaria a rilevarne, in situazione, i livelli – realizzati e/o in corso – di praticabilità.

1) *Scuola e Amministrazione*, n. 11/2016, pp. 7-8;

2) *Legge 13 luglio 2015*, n. 107, art. 1, comma 93;

3) Mauro Palumbo e Valeria Pandolfini, *Dalla valutazione al miglioramento scolastico: processi e attori*, *Scuola democratica*, il Mulino, n. 2/2016, p. 352;

4) Antonella Turchi e Serena Greco, *Il dirigente scolastico. Valutazione, miglioramento e qualità della dimensione professionale*, *Scuola democratica*, cit., p. 526;

5) M. Palumbo e V. Pandolfini, cit., p. 353;

6) *ivi*, p. 355;

7) *ivi*, p. 359;

8) A. Turchi e S. Greco, cit., p. 534;

9) S.A. Haslam, S.D. Reicher e M.J. Platow, *Psicologia del leader*, il Mulino, Bologna 2013, p. 32;

10) A. Santoro, *La leadership educativa nella scuola dell’autonomia*, NikEditrice, 2015, p. 38;

11) *ivi*, p. 36;

12) *ivi*, 46;

13) *ivi*, p. 11;

14) Angelo Paletta, *Leadership for learning: opportunità e vincoli allo sviluppo della dirigenza scolastica in Italia*, in *Dirigenti Scuola, Il dirigente scolastico leader per l’apprendimento. Ragioni, esperienze, prospettive*, 33/2013, p. 41.

Le "nuove" priorità politiche del MIUR per il 2017



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
 AOODIFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR
 ATTI del Ministro
 Prot. n. 0000070 - 23/12/2016 - REGISTRAZIONE
 Trilano: 01/01/01



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ATTO DI INDIRIZZO concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'anno 2017

Il presente Atto di indirizzo per l'anno 2017, individua le priorità politiche con le relative aree di intervento aggiornate ed integrate sulla base delle nuove finalità da perseguire.

Priorità politica 1 – MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO: FORMAZIONE INIZIALE/RECLUTAMENTO, FORMAZIONE IN SERVIZIO, AUTONOMIA E VALUTAZIONE

Proseguire nel processo di implementazione e completa attuazione della legge n. 107 del 2015. Ridefinire il rapporto funzionale tra formazione iniziale e reclutamento del personale docente. Dare piena attuazione al Piano nazionale per la formazione dei docenti e al sistema di formazione per favorire la crescita e lo sviluppo professionale di tutto il personale della scuola. Valorizzare tutto il personale che lavora nel sistema di istruzione e formazione anche attraverso lo strumento del rinnovo dei contratti nazionali.

Sostenere il processo di consolidamento dell'autonomia scolastica e del sistema nazionale di valutazione, ottimizzare l'utilizzazione dell'organico dell'autonomia.

Dare stabilità e certezza di *governance* agli istituti scolastici attraverso lo svolgimento dei concorsi per dirigente scolastico (DS) e direttore dei servizi (DSGA).

Avviare la costituzione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. Rivedere i percorsi dell'istruzione professionale e raccorderli con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale nella prospettiva della implementazione di un compiuto sistema duale.

Priorità politica 2 – INCLUSIONE SCOLASTICA: PER UN'OFFERTA FORMATIVA PERSONALIZZATA E INCLUSIVA

Incentivare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, culture e prassi inclusive finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni e studenti, con particolare attenzione a quelli con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Integrare gli alunni stranieri e sostenere le classi multiculturali.

Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita e alla buona convivenza degli studenti e alla prevenzione del disagio giovanile, in particolare con riferimento alla parità di genere, ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e alla lotta alle dipendenze da droga e alcool. Garantire l'effettiva fruizione del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Priorità politica 3 – POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE DIDATTICA IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE

Migliorare e potenziare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso processi di innovazione didattica anche in un'ottica internazionale. Sostenere in modo sistematico la flessibilità scolastica curricolare attraverso formati e modelli didattici innovativi e aperti. Realizzare il collegamento tra l'acquisizione delle competenze di cittadinanza al concetto di cittadinanza globale, legando lo sviluppo delle competenze alla piena comprensione delle sfide globali.

Potenziare, espandere e valorizzare l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato, quali momenti essenziali nell'ottica di orientamento, apprendimento permanente e sviluppo dell'occupazione per gli studenti degli istituti secondari di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Rafforzare la filiera tecnico-scientifica comprensiva della formazione tecnica superiore.

Priorità politica 4 – ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA

Dare efficace attuazione alla strategia del Programma Nazionale per la Ricerca e alla programmazione europea attraverso una sinergia virtuosa con Regioni e *stakeholders* del sistema ricerca, in particolare, con riferimento agli EPR, alle università e alle infrastrutture tecnologiche e scientifiche territoriali. Avviare gli strumenti di partenariato strategico tra ricerca e sistema delle imprese in un'ottica di piena collaborazione con i territori.

Priorità politica 5 – AUTONOMIA RESPONSABILE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA

Favorire la capacità delle istituzioni della formazione superiore di elaborare e realizzare una programmazione strategica che valorizzi la didattica e gli interventi di ampliamento e innovazione dell'offerta formativa e le priorità autonomamente definite dagli istituti stessi, coerentemente con le linee di indirizzo definite a livello ministeriale. Semplificare – sul modello di quanto approvato per gli Enti Pubblici di Ricerca con il d.lgs. n. 218/2016, ossia di una semplificazione di carattere generale determinata dall'autonomia budgetaria – l'attuale quadro normativo che regola il funzionamento del sistema universitario. Garantire l'accesso alla formazione post-secondaria, universitaria e non, degli studenti bisognosi e meritevoli mediante l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2017 e nel decreto legislativo n. 68/2012. Dare piena attuazione alla riforma dell'autonomia degli Enti Pubblici di Ricerca mediante la creazione di appositi strumenti di programmazione e monitoraggio e l'applicazione di idonei sistemi di valutazione. Intervenire, consolidandola e aggiornandola, sull'autonomia del sistema AFAM dando piena realizzazione, mediante appositi regolamenti, a quanto previsto dalla legge n. 508/1999, in particolare, reclutamento, *governance*, distribuzione territoriale e offerta formativa.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Priorità politica 6 – INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN UNA PROSPETTIVA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME

Promuovere il diritto allo studio nel sistema della formazione superiore e la mobilità di studenti e docenti incentivando la crescita e l'internazionalizzazione dell'intero sistema della formazione superiore mediante l'impiego di appositi strumenti e indicatori (anche attraverso il rinnovo dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 68/2012). Semplificare le figure pre-ruolo del sistema universitario garantendo il merito e favorendo al tempo stesso l'ingresso dei giovani nel mondo della ricerca; intervenire aggiornando le norme che regolano il dottorato di ricerca, differenziando le specificità delle diverse aree disciplinari e favorendo la costituzione di Scuole dottorali caratterizzate da principi innovativi in armonia con il quadro europeo. Definire in maniera condivisa nuove linee programmatiche e contenuti in vista del rinnovo del contratto del personale degli EPR. Riallineare, compatibilmente con le risorse finanziarie, le dinamiche retributive dei professori e dei ricercatori dell'università previste dalla normativa attuale.

Priorità politica 7 – INNOVAZIONE DIGITALE

Proseguire nell'attuazione del processo di innovazione tecnologica del sistema nazionale di istruzione, in coerenza con i principi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, nell'ambito dello sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali, della metodologia didattica, delle competenze e della gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche.

Priorità politica 8 – EDILIZIA SCOLASTICA

Proseguire nell'opera di riqualificazione del patrimonio edilizio destinato all'istruzione sotto il profilo della sicurezza dell'agibilità e della funzionalità, portando avanti il piano nazionale attivato nel 2014.

Priorità politica 9 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

Realizzare azioni volte a garantire una maggiore *compliance* alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione a tutti i livelli. Migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi. Informatizzare e semplificare i sistemi amministrativi e le procedure. Riordinare e coordinare le disposizioni legislative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzando nel contempo l'azione alla informatizzazione e semplificazione dei sistemi amministrativi e delle procedure e al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi.

IL MINISTRO

Sen. Valeria Fedeli

Valeria Fedeli

Incarichi compatibili e incompatibili

La disciplina degli incarichi nella Pubblica Amministrazione, nella scuola in particolare

di Agata Scarafilo

ABSTRACT

Partendo dalla legge 190/2012, si passano in rassegna le novità introdotte nell'ordinamento in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici

Argomenti: corruzione, trasparenza, incarichi dirigenziali nella PA



Allo scopo di reprimere la corruzione e di garantire l'imparzialità nella Pubblica Amministrazione, con la **Legge n. 190/2012**, che ha integrato l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, sono state apportate modifiche in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Per la stessa ragione, poi, con il **D.Lgs. n. 39/2013**, il cerchio si è chiuso con le disposizioni in materia di "inconferibilità" e "incompatibilità" degli incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.

L'inconferibilità è "assoluta"; l'incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi, invece, prevede divieti a contenuto assoluto e relativo

Le due disposizioni legislative si applicano, in base all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovviamente anche al **mondo della scuola**.

Con il **D.Lgs. 39/2013** si è cercato di tutelare l'imparzialità della posizione dei titolari di incarichi dirigenziali, che deve essere assicurata:

1) sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del possibile incarico ha assunto comportamenti, cariche o ha svolto attività che comportino la presunzione di un potenziale conflitto di interessi;

2) sia in termini di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l'interesse pubblico.

Con l'**art. 42 della Legge n.190/2012**, è stata rafforzata la già rigida disciplina in materia di incompatibilità del pubblico impiego, applicando il concetto di incompatibilità a tutte quelle **situazioni di conflitti, anche potenziali, di interessi** che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente pubblico.

La disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi ed incarichi prevede sia **divieti a contenuto assoluto**, sia **divieti a contenuto relativo** (che possono essere rimosse mediante autorizzazione all'esercizio dell'attività concomitante, previa

verifica della presenza o meno di situazioni di conflitto di interessi).

DISTINZIONE TRA INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Per inconferibilità si deve intendere la preclusione, permanente o temporanea, del conferimento degli incarichi previsti e disciplinati dalle vigenti disposizioni normative.

In sintesi, l'inconferibilità trova la sua applicazione quando vi siano state condanne penali (anche non definitive) per reati contro la Pubblica Amministrazione, quando si attesta la provenienza da incarichi e cariche in enti privati regolati o finanziati dalle PP.AA. e da organi di indirizzo politico.

Per incompatibilità, invece, si intende lo svolgimento di attività o incarichi vietati dalla legge o da disposizioni dell'Amministrazione.

Mentre l'**inconferibilità** riveste carattere "assoluto" e, quindi, non può essere sanata in nessun modo, la disciplina delle **incompatibilità** e del cumulo di impieghi ed incarichi prevede sia divieti a contenuto assoluto, sia divieti a contenuto relativo. Così, le incompatibilità relative possono essere rimosse mediante autorizzazione all'esercizio dell'attività concomitante, previa verifica della presenza o meno di situazioni di conflitto di interessi.

LA COMPATIBILITÀ E I SUOI LIMITI

Un primo distinguo che si ritiene opportuno fare è quello tra:

- 1) divieto di cumulo di impieghi pubblici;**
- 2) incompatibilità tra lavoro alle dipendenze della P.A. e rapporto di lavoro privato.**

Il divieto di cumulare impieghi pubblici è in particolare previsto dall'art. 65 del citato D.P.R. n. 3 del 1957 e costituisce una degli ipotesi rientranti nell'ambito delle incompatibilità.

Il cumulo di impieghi pubblici si applica anche al dipendente pubblico che è in regime di part-time non superiore al 50%.

Sia il divieto di cumulo di impieghi pubblici che le incompatibilità trovano la loro genesi nel principio costituzionale dell'**esclusività** del rapporto di impiego del dipendente pubblico.

ATTIVITÀ PIENAMENTE COMPATIBILI PER I DIPENDENTI A TEMPO PIENO O CON ORARIO SUPERIORE AL 50%

In via generale, sono ritenute pienamente compatibili tutte quelle attività che sono esplicazioni di

diritti e libertà costituzionalmente garantiti. La Legge 190/2012, rispetto alle attività pienamente compatibili precedentemente disciplinate dal D.Lgs. 165/2001, non ha apportato modifiche al comma 6, che esclude dall'incompatibilità i compensi derivanti:

- 1) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;**
- 2) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;**
- 3) dalla partecipazione a convegni e seminari;**
- 4) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;**
- 5) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;**
- 6) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;**
- 7) da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.**

GLI INCARICHI INCOMPATIBILI IN "ASSOLUTO"

La disciplina delle incompatibilità "**assolute**" e degli incarichi extraistituzionali (attività il cui esercizio non rientra tra i compiti e doveri d'ufficio) è contenuta nell'art. 53 del D.Lgs 165/ 2001.

Risultano in generale "**attività vietate**":

- a) l'esercizio dell'impresa, dell'industria e del commercio, ivi compresa l'attività di imprenditore agricolo,** quando comporti l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. **2195 c.c.**, nonché le attività di piccola imprenditoria di cui all'art. **2083 c.c.**.

La partecipazione a cariche sociali (membro del Consiglio di Amministrazione), vietata per le società di capitale e di persone, è, invece, consentita nel caso delle società cooperative, in cui rientrano anche le casse rurali.

Invece, la partecipazione in qualità di amministratore nelle società cooperative, sempre previa autorizzazione, è compatibile purché non vi siano motivi di conflitto d'interesse o interferenza con i compiti istituzionali ricoperti nella P.A.

Esercitare l'attività di imprenditore agricolo (chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di bestiame e attività connesse- art. 2135 c.c.) è incompatibile qualora venga svolta in maniera prevalente (stabilità e ripetitività). Così, la qualifica di imprenditore

agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all'attività in questione almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale (se vi sono questi presupposti, vi è incompatibilità).

b) l'accettazione, anche a titolo gratuito, di cariche sociali in società costituite a fini di lucro è incompatibile quando si tratta di attività che rivestono il carattere, oltre che della continuità, anche della professionalità. Inoltre, è vietata la partecipazione in società di persone, ad eccezione delle società in accomandita semplice, nella qualità di socio accomandante, purché non vengano compiuti atti di gestione ex art. 2320, comma 2 c.c., ovvero in società semplici se si risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali, la partecipazione a collegi sindacali o revisore dei conti, salvi i casi espressamente previsti da legge dello Stato;

c) l'accettazione di attività libero-professionale (fermo restando quanto si dirà di seguito circa il regime derogatorio per il personale docente).

L'esercizio delle attività professionali intellettuali è disciplinato dall'art. 2229 c.c., il quale, al primo comma, sancisce che è la legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi;

d) gli incarichi di consulenza o collaborazione a favore di privati con carattere di continuità;

e) gli incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni o enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;

f) ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, coordinata e continuativa, caratterizzata dall'elemento della continuità ed abitudine;

g) ogni prestazione di lavoro autonomo, ancorché esercitabile senza obbligo d'iscrizione ad albi e registri, **quando assuma il carattere della continuità;**

h) l'assunzione, anche a titolo gratuito, di cariche sociali in società costituite a fini di lucro;

i) le lezioni private impartite a studenti sono vietate in assoluto agli ispettori e capi di istituto;

m) le lezioni private sono vietate ai docenti solo se impartite ad alunni frequentanti il proprio istituto;

n) tutte quelle attività che concretino una situazione d'incompatibilità e/o conflitto d'in-

teressi riconosciuta dalla pubblica amministrazione di appartenenza.

Inoltre, una **nuova disposizione è contenuta al comma 16 ter** (anche ciò rappresenta una novità introdotta dalla **Legge 190/2012**), ove è previsto che i dipendenti i quali, **negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione.**

LE DEROGHE PER I DOCENTI

L'art. 508 del D. Lgs. 297/94, ancora vigente, prevede espressamente delle **deroghe** all'istituto della incompatibilità per il personale docente, ma non

per il personale ATA, **ma solo per attività tipicamente "professionali", e non già per quelle "commerciali".**

Infatti, il citato articolo 508 prevede espressamente al comma 15 che al personale docente è

consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Per **"libera professione"** si intende quell'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale e normalmente per più committenti.

Le attività libere professionali possono essere svolte dal personale docente purché:

- 1) non siano di pregiudizio alla funzione docente;**
- 2) siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;**
- 3) siano esplicitate previa autorizzazione del Dirigente scolastico.**

Inoltre, la deroga all'attività professionale per il docente, rispetto al resto del pubblico impiego, non prevede il prerequisite dell'iscrizione agli albi professionali (Tar Sicilia- Sezione Palermo, 19 ottobre 1983, n. 874).

L'autorizzazione all'esercizio della libera professione degli insegnanti, di competenza del Dirigente Scolastico, non è a tempo indeterminato, ma ha validità annuale (anno scolastico).

LE INCOMPATIBILITÀ RELATIVE

L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 42 della Legge n. 190/2012, accanto alla di-

Le lezioni private impartite a studenti sono vietate agli ispettori e capi di istituto; sono vietate ai docenti solo se riguardano alunni frequentanti il proprio istituto

sciplina delle incompatibilità "assolute", regola anche le attività sottoposte ad un regime autorizzatorio (compatibilità relative).

In linea di principio, **per il personale ATA, docente e dirigente**, si considerano attività compatibili, e quindi autorizzabili, le attività che **complessivamente e contestualmente** rispondono ai seguenti criteri:

- a) siano svolte al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro**
- b) non pregiudichino i doveri d'ufficio** e l'assolvimento di compiti istituzionali;
- c) non siano in conflitto d'interesse, anche potenziale;**
- d) richiedano un impegno modesto** e non continuato nel tempo e comunque non pregiudizievole del recupero psicofisico;
- e) assumano il carattere della saltuarietà ed occasionalità;**
- f) non comportino l'assoggettamento alla partita I.V.A.**, salvo i casi in cui la stessa partita necessiti ai fini dell'alienazione saltuaria dei prodotti dei fondi e dell'accesso a contributi statali e comunitari a sostegno dell'agricoltura, e fatte salve le condizioni di occasionalità e modestia dell'impegno richiesto dall'attività.

Tra gli esempi di attività che superano l'incompatibilità, previa autorizzazione possiamo citare sia il caso delle **lezioni private** (per i docenti).

Per quanto riguarda le lezioni private, il personale docente ha la possibilità di impartirle unicamente ad alunni di altre scuole solo previa autorizzazione. Non solo vige l'obbligo di informare il Dirigente scolastico, ma è anche necessario che "di fatto" l'attività non sia incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (Consiglio di Stato n. 393 del 18 ottobre 1993). Questo perché un candidato non può sostenere a un esame

se ha ricevuto lezioni private dal docente che dovrebbe, poi, esaminarlo. La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare non solo **"responsabilità disciplinare"**, ma anche la **nullità di scrutini e prove di esami** (art. 508 D. lgs. 297/94). Diverso è il caso invece dell'attività di insegnamento in **"Corsi biennali di Specializzazione per il sostegno"**, in quanto il regime delle deroghe all'incompatibilità è stato dettagliatamente disciplinato dall'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale 14 febbraio 1996, n. 72, che precisa che il personale direttivo e docente di ruolo, incluso in appositi elenchi provinciali, può prestare insegnamento in corsi statali e non statali per non più di 140 ore complessive, mentre il personale direttivo di regola può dirigere un solo corso.

Senza la previa autorizzazione, il relativo provvedimento di incarico è nullo.

All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero dell'Economia e Finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

RASSEGNA NORMATIVA

Legge 190/2012, che ha integrato l'**art. 53 del Dlgs 165/2001: modifiche in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.**

Dlgs 39/2013: disposizioni in materia di **"inconfiribilità"** e **"incompatibilità"** degli incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.

Le due disposizioni legislative si applicano, in base all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 508 del Dlgs 297/94: deroghe all'istituto della incompatibilità per il personale docente.

Obblighi di trasmissione all'Anac

Un'agile guida sugli obblighi di pubblicazione entro il 31 gennaio 2017, previsti dalla Legge N. 190/2012

di Saverio Prota

ABSTRACT

L'autore analizza gli adempimenti imposti dalla legge per la predisposizione e la pubblicazione sul proprio sito, entro la fine del mese, del file xml contenente tutti i dati richiesti dall'Anac circa i contratti stipulati per lavori, servizi e forniture.

Argomenti: *verifica dati pubblicati - dati da pubblicare - modalità di produzione del file xml - file formato testo - modello da spedire - casistica per inserimento dati*

Entro il termine del **31 gennaio** di ogni anno, le istituzioni scolastiche devono effettuare la comunicazione all' ANAC (ex Avcp) dell'avvenuta pubblicazione del **file XML**, ai sensi della Legge 190/2012, art.1, comma 32, contenente una serie di informazioni relative ai contratti per acquisizione di lavori, servizi e forniture, così come riportato nella *"Deliberazione AVCP n. 26 del 22/05/2013"*.

Si precisa che, dal 30/04/2014, il MIUR, recependo le novità introdotte dalla legge e dalla deliberazione AVCP, ha proceduto all'aggiornamento del **Sidi** in modo da permettere **anche alle scuole che utilizzano tale portale** di creare il file xml secondo gli standard previsti. Pertanto, dopo aver creato il predetto file, le istituzioni scolastiche potranno pubblicarlo direttamente sul portale **"Scuola in chiaro"** o scegliere un percorso diverso di pubblicazione (proprio sito web).

Ciò premesso, si rammenta che, a partire dall'11 febbraio 2017 saranno effet-

tuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle amministrazioni o per l'acquisizione dei file XML pubblicati; nell'approssimarsi di tale data, le scuole faranno bene a verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall'Autorità. E' possibile anche verificare il dettaglio dell'esito dell'ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL colle-



gandosi al link <https://dati.anticorruzione.it/#/I190> per consultare le comunicazioni correttamente ricevute ed elaborate, aventi codice fiscale ed URL formalmente validi.

TRAMITE QUESTA PROCEDURA SARÀ POSSIBILE VERIFICARE:

- 1) il dettaglio dell'esito dell'elaborazione di tutte le PEC ricevute, anche quelle non valide, previo inserimento dell'Identificativo PEC nel campo in fondo alla pagina;
- 2) il dettaglio dell'esito dell'ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL, attraverso il link presente nel campo 'Identificativo messaggio PEC' oppure 'Esito accesso' della tabella. Inoltre, per ogni URL, è possibile visualizzare il dettaglio della validazione rispetto alle specifiche tecniche.

La colonna 'esito accesso' può riportare i seguenti valori:

Successo: l'accesso e la verifica della risorsa pubblicata hanno avuto *esito positivo*, la risorsa è stata acquisita e il suo contenuto rispetta sintatticamente le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati;

Fallito: l'accesso o la verifica della risorsa pubblicata ha avuto esito negativo e una o più risorse non sono risultate disponibili o verificabili per non conformità sintattica alle specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati;

In Corso: l'accesso alla risorsa è in corso e l'accesso automatizzato alla risorsa non è stato ancora eseguito. La colonna 'data accesso' si riferisce all'ultimo accesso automatizzato alla risorsa indicata nella URL.

Le stazioni appaltanti, per le quali l'esito dell'accesso risulta '**FALLITO**', **non devono effettuare nessuna altra comunicazione pec all'autorità**, ma devono verificare quanto pubblicato e, in particolare, che:

A) tutti i file XML pubblicati, sia come indice sia come dataset, siano *liberamente accessibili*;

B) tutti i file XML pubblicati, sia come indice sia come dataset, *rispettino le specifiche tecniche di pubblicazione*.

E' pacifico che, poiché saranno effettuati più tentativi di accesso alle URL comunicate, il buon esito dell'eventuale correzione di quanto pubblicato sarà riscontrabile attraverso il cambio di risultato da "**Fallito**" a "**Successo**".

Le **stazioni appaltanti**, per adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, conformemente alle disposizioni di cui alle varie deliberazione, devono:

- 1) **aggiornare** tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione "**Amministrazione trasparente**", sotto-sezione di primo livello "**Bandi di gara e contratti**", le informazioni indicate all'art. 1, comma 32, della L. N. 190/2012;
- 2) **trasmettere** all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, **solo mediante Posta Elettronica certificata** all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l'avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nel modulo PDF sotto riportato (*si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata all'ultimo anno, che dovrà essere scaricato e successivamente compilato in locale, quindi allegato alla comunicazione via PEC*), il **codice fiscale** della stazione appaltante e l'**URL di pubblicazione** del file XML per l'anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso un canale diverso da quello dedicato e innanzi riportato non saranno ritenuti validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborati.
- 3) **pubblicare** sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui alle deliberazione dell'Autorità.

INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Per assolvere agli obblighi di pubblicazione, le istituzioni scolastiche devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento "**specifiche tecniche**", consultabile sul sito dell'Autorità. I dati pubblicati devono restare sul sito web delle scuole per un periodo di cinque anni decorrenti dal **primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione** e, comunque, fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "**Amministrazione trasparente**". Vanno pubblicate, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili, in formato digitale standard aperto, **le informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente**, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e **alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti**. *In presenza di informazioni riferite a procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione, al fine di rispettare il principio di segretezza delle offerte, i dati relativi ai*

partecipanti alla procedura di selezione potranno essere **resi pubblici** solo in **data successiva** a quella di **scadenza del termine** per la **presentazione delle offerte**.

Gli obblighi di pubblicazione riguardano **tutti i procedimenti di scelta del contraente**, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito

di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito e **si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie**.

Le **informazioni oggetto di pubblicazione** sui siti web istituzionali da parte delle scuole sono così riassunte:

DATO	DESCRIZIONE
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. <i>Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)</i>
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto della procedura di scelta del contraente
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. <i>Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti</i>
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. <i>Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti</i>
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti), al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge, nonché al netto dell'IVA , delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

SINTETIZZANDO, LE SCUOLE DEVONO:

- 1) **produrre** un file in formato XML relativo agli acquisti di beni e servizi relativi all'anno 2016;
- 2) **pubblicare** sul proprio sito web istituzionale il file XML di cui si è detto;
- 3) **compilare** l'apposito modulo PDF predisposto dall'ANAC, attestante l'avvenuto adempimento e scaricabile dal link <http://www.anticorruzione.it>, indicando il codice fiscale della stazione appaltante e l'URL di pubblicazione del file XML;
- 4) **trasmettere**, entro il 31 gennaio da una casella PEC della scuola all'indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it, una mail avente per oggetto l'avvenuto adempimento e con allegato l'apposito modulo Pdf debitamente compilato.

PRODUZIONE FILE XML

Per la produzione del file XML si possono verificare due casi:

- A) scuole che utilizzano SIDI Bilancio:** gestire le informazioni al percorso *Bilancio Scuole -> Area Gestionale - Movimenti -> Gestione CIG*; produrre il file XML al percorso *Bilancio Scuole -> Area Ge-*

stionale - Movimenti -> Gestione Dati AVCP > Genera Dati Avcp. Il file XML può essere pubblicato sul portale "**Scuola in chiaro**", attraverso la specifica funzione, (indirizzo web già inserito) o salvato sul Pc e pubblicato su un indirizzo alternativo, che potrà essere tranquillamente inserito tramite la funzione "**Genera dati Avcp**".

- B) scuole che utilizzano altri applicativi:** seguire le istruzioni del fornitore del sistema utilizzato (Argo, Axios, etc.)

PUBBLICAZIONE DI UN FILE IN FORMATO TESTO

In conclusione, si ritiene utile suggerire, seppur non direttamente legato all'obbligo di cui ci siamo occupati e, quindi, non rilevante ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione del file XML, di pubblicare un file, con gli stessi contenuti del file XML, in un formato leggibile da chiunque (pdf) poiché il file XML permette lo scaricamento automatizzato di informazioni, *ma non una lettura agevole*. Quindi, per meglio assolvere agli obblighi di trasparenza della PA, è necessario pubblicare un file di testo da **collocare** nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" > "*Bandi di gara e contratti*".

Fac simile Modulo da inviare tramite pec all'Anac (utilizzare sempre ultima versione)

	 Dichiarazione adempimento pubblicazione dati ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012
Si comunicano i riferimenti di pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture numero 26 del 22/05/2013 e alle indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente dell'Autorità del 22/05/2013.	
Identificativo comunicazione _____	
Numero _____	
Dati oggetto di comunicazione _____	
Codice Fiscale Stazione Appaltante *	
URL di pubblicazione dati appalti *	

SUGGERIMENTI UTILI PER L'INSERIMENTO DEI DATI:

1. nel caso in cui l'esito dell'elaborazione della comunicazione PEC riporti l'errore **'Non è presente in allegato il modulo PDF definito dall'ANAC'**, la causa è da ricercare nell'assenza del modulo PDF originario, compilabile elettronicamente, in allegato alla comunicazione PEC oppure nella presenza di un allegato PDF non conforme a quello fornito dall'Autorità come, ad esempio, quelli salvati tramite la funzionalità di Adobe 'Stampa' con Stampante 'Adobe PDF', copie scannerizzate del modulo e in genere moduli PDF diversi da quello originario;
2. nei casi in cui **non sia stato richiesto il cig**, non sussistendone l'obbligo, per evitare che si possa pensare ad una volontaria omissione, inserire 10 zeri (0) nel campo Cig e null'altro;
3. in caso di **affidamento diretto** utilizzare il **codice 04** per indicare "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara";
4. in **assenza** di un **preciso importo economico del contratto** da indicare, come ad esempio l'adesione ad una convenzione **Consip**, come parametro "importo di aggiudicazione", va inserito uno 0 (zero);
5. in presenza di **acquisti sul MePa** si possono presentare 2 casi: 1) **acquisto diretto**, equivalente di un affidamento diretto, con difficoltà oggettive di indicare tutti i codici fiscali degli operatori e quindi con assenza giustificabile; 2) **RDO**, equivalente di una procedura negoziata, con inserimento dei dati degli operatori economici invitati;

Il 31 gennaio scade il termine per la comunicazione ad Anac dell'avvenuta pubblicazione dei file xml su contratti, acquisizione di lavori, servizi e forniture

6. In assenza della **data di inizio lavori**, si fa riferimento alla data di **"attivazione del contratto"** (contratto, lettera d'invito, presentazione offerta). In mancanza, invece, della **data di ultimazione**, può far fede anche la data della **fattura presentata a saldo** o la **regolare espletazione della prestazione**, ecc.;
7. qualora entro il 31 dicembre non siano state liquidate somme riferite ad un appalto, nel campo relativo alle **"somme liquidate"** va indicato 0 (zero) e le somme andranno pubblicate nell'anno successivo;
8. nel caso in cui per **l'anno precedente** (2016 per 2017) non ci siano dati da pubblicare **andrà comunque pubblicato un tracciato vuoto** rispondente alle specifiche tecniche. Questa indicazione consentirà di evitare che, ad una preliminare verifica presso l'indirizzo URL di residenza del tracciato, segnalato all'ANAC - condotta in automatico -, **l'assenza del file XML** possa essere letta come **inadempimento totale** da parte della stazione appaltante.

FONTI NORMATIVE:

1. Legge n.190 del 6 novembre 2012;
2. Deliberazione AVCP n. 26 del 22/05/2013;
3. Comunicato del presidente dell'autorità del 22 maggio 2013 e allegato con le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati;
4. Comunicato del presidente dell'autorità del 13 giugno 2013 con chiarimenti in riferimento alla Deliberazione n. 26/2013;
5. Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i.;

Le Linee guida Anac per la trasparenza II FOIA

Le conseguenze della determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

di Marco Grazioso

ABSTRACT

Dal 23 dicembre 2016 sono entrate in vigore le nuove norme sull'accesso generalizzato, il cosiddetto FOIA. In base a tali norme, chiunque, senza fornire una motivazione e senza legittimazione soggettiva, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Qui si illustrano le novità introdotte dalla norma e si propone un'agile guida per Faq (Frequently asked questions), così come redatta dall'ANAC. Si forniscono altresì i modelli per la richiesta di accesso civico

Di particolare interesse, in questo ultimo periodo, risultano i documenti pubblicati dall'ANAC in tema di trasparenza, destinati ad avere un impatto rilevante anche sul mondo della scuola.

Sono ancora consultabili le Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, in tema di *obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016.*

Le disposizioni dell'art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza. Risulta, infatti, ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l'evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma, con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice e a cui sono

attribuite funzioni di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.

Per quanto riguarda i dati da pubblicare, il D.Lgs. 97/2016 non ha introdotto alcuna modifica alle informazioni e alle dichiarazioni oggetto di pubblicazione. Per i soli Dirigenti, invece, ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter, è stato introdotto un ulteriore ob-



bligo di pubblicazione, riferito al dato sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. da a) ad f), i dati oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ogni Scuola, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sono:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli

articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal predetto decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Con riguardo ai Dirigenti, la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14 deve avvenire con opportuni adeguamenti. L'atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. I dirigenti, inoltre, non sono tenuti, ovviamente, a rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla campagna elettorale. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all'assunzione dell'incarico, è opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.

Per i Dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ad esempio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il Dirigente presta servizio.

Diversa disciplina è prevista al comma 1-quinquies dell'art. 14 per gli altri titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale, tenuti al solo obbligo di pubblicare il *curriculum vitae*.

Al riguardo, giova sottolineare come nel CCNL/Scuola non sono previste le cosiddette Posizioni Organizzative, destinarie, in altri comparti, di incarichi puntualmente disciplinati dalle specifiche norme di settore.

Le principali novità: sanzioni pecuniarie per gli inadempienti, irrogate direttamente dall'ANAC, e l'unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza

In merito alle scadenze, devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 entro il 31 marzo 2017, ad eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f), per le quali vale l'ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l'art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all'anno 2016.

Al fine di facilitare la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, in allegato alle Linee guida sono resi disponibili specifici modelli di dichiarazione della situazione patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniale.

Con Determinazione n. 1310 del 28/12/2016, sempre dopo consultazione, sono state approvate le Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla

normativa, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, che d'ora in poi saranno irrogate direttamente dall'ANAC, e l'unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. Sebbene sullo stesso argomento l'ANAC sia intervenuta con la Determinazione n. 430 del 13/04/2016, non deve sfuggire che detta Determinazione non ha tenuto conto delle modifiche apportate al D.lgs. n. 33/2013 dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016.

Con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, dopo il previsto periodo di consultazione, sono state approvate definitivamente le Linee guida per l'*attuazione dell'accesso civico generalizzato, il cosiddetto FOIA*.

Il documento ha ottenuto l'intesa del Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata e ha recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali. Un apposito tavolo tecnico, che vedrà la partecipazione del Garante e delle rappresentanze degli enti locali, monitorerà l'applicazione delle Linee guida, in modo da giungere a un aggiornamento entro i prossimi 12 mesi.

Nel rinviare alle Linee guida per i dettagli sui limiti ed eccezioni all'accesso dei dati, si riassumono di seguito le principali novità contenute nella Determinazione ANAC.

La *ratio* della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo

delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'art. 5 del D.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- il diritto di richiedere alle Amministrazioni *documenti, informazioni o dati* per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (*accesso civico semplice*);
- il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, *ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013*, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (*accesso civico generalizzato*).

Per *accesso documentale* si continuerà a intendere l'accesso disciplinato dal capo V della Legge 241/1990.

A questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai *dati e ai documenti*, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in coerenza con il cosiddetto *Freedom of Information Act* (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto sono le eccezioni.

Il diritto di accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato *"da chiunque"* e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, rappresentato dal fatto che l'istanza *non richiede motivazione*.

Tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (*a chiunque*), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenuti da pubbliche amministrazioni.

L'*accesso generalizzato* non sostituisce l'*accesso civico semplice* previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del D.lgs. 97/2016. L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni oggetto di inadempimento.

L'*accesso generalizzato* deve essere anche tenuto di-

stinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990, il cosiddetto *accesso documentale*. La finalità dell'*accesso documentale* ex L. 241/1990 è, in effetti, ben differente dalla finalità propria dell'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà, partecipative e/o oppositive e difensive, che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex legge 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *«interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»*.

Mentre la Legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di *accesso generalizzato* è riconosciuto proprio *allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*.

Tutti i dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale della scuola entro il 31 marzo 2017, con alcune eccezioni

Pertanto, l'accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990 continua a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico, operando sulla base di norme e presupposti diversi.

In sostanza, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato alla trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Secondo quanto previsto nelle Linee guida, a partire dal 23 dicembre 2016, deve essere data immediata applicazione all'istituto dell'accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate.

Da ciò discende l'opportunità che ogni amministrazione:

- a) adotti nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative, al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
- b) adotti una disciplina interna sugli aspetti procedurali per esercitare ogni tipologia di accesso;
- c) istituisca un registro delle richieste per tutte le tipologie di accesso presentate.

GUIDA OPERATIVA ALL'ACCESSO GENERALIZZATO

TITOLARITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

1. Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs. n. 33/2013?

L'accesso generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2. Qual è l'ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato?

Il diritto di accesso generalizzato si applica:

- 1) a tutte le amministrazioni pubbliche, come esemplificate all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
- 2) agli enti pubblici economici e ordini professionali;
- 3) alle società in controllo pubblico, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- 4) alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche:

- 1) alle società in sola partecipazione pubblica, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016, c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- 2) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

3. È necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato?

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato, non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.

4. Che cosa si può richiedere con l'accesso generalizzato?

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti documenti, dati e informazioni in possesso dell'amministrazione. Ciò significa:

- che l'amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
- che l'amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
- che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:

- che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
- che la richiesta consente all'amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l'amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l'oggetto della richiesta.

5. Richieste massive

L'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione.

IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

6. A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato?

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata, alternativamente:

- 1) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- 2) all'ufficio relazioni con il pubblico;
- 3) ad altro ufficio che l'amministrazione abbia indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" – Altri contenuti – Accesso civico del sito istituzionale.

7. Come si fa a presentare l'istanza di accesso generalizzato?

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. lgs. n. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*» (CAD). Tra queste modalità, l'amministrazione o l'ente è opportuno che privilegi quella meno onerosa per chi presenta l'istanza.

Ai sensi dell'art. 65, co. 1, lett. c), del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del D. lgs. n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

8. Bisogna pagare per poter effettuare l'accesso generalizzato?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Quando l'amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando il rilascio dei documenti o dei dati in formato elettronico è indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per l'amministrazione che detiene i dati.

9. L'amministrazione (o l'ente) destinatario dell'istanza è obbligata a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati?

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'ente destinatario della richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

10. Quanto tempo ha l'amministrazione per rispondere alle richieste di accesso generalizzato?

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

11. I diritti procedurali dei controinteressati

Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, se l'amministrazione individua dei privati controinteressati, comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

12. Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

13. La motivazione del provvedimento

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all'art. 5 bis, commi 1 e 2, contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto. Va parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all'art. 5-bis, co. 3.

Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

LA TUTELA

14. Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte dell'amministrazione?

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l'ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

15. L'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali?

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito solo dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di ricorso laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «*protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia*» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D. lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico è sospeso.

16. Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell'istanza da parte dell'amministrazione o dell'ente, nonostante l'opposizione presentata?

Ai sensi del co. 9 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, per i soli atti di Regioni ed Enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la decisione dell'ente o dell'amministrazione ovvero a quella del RPCT dell'amministrazione o dell'ente o a quella del difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 104/2010 sul Codice del processo amministrativo.

17. Entro quali termini si pronuncia il RPCT sulla richiesta di riesame?

Il RPCT decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall'istanza di riesame.

Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali, se l'accesso è stato negato o differito, a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, co. 2, lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Gli stessi termini valgono qualora la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza, nonostante la sua opposizione.

18. Quale è il procedimento da seguire davanti al difensore civico?

Laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle Regioni o degli Enti locali, il richiedente o il controinteressato può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. La norma (art. 5, co 8) prevede che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine è sospeso qualora il difensore civico senta il Garante per la protezione dei dati personali, se l'accesso è stato negato o differito, a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, co. 2, lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne comunicazione all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

19. È possibile in ogni caso ricorrere al giudice?

La normativa prevede che si può impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016

Dlgs. 33/2013, art. 14, *"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali"*, come modificato dall'**art. 13 del Dlgs. 97/2016**

Determinazione ANAC n. 430 del 13/04/2016

Dlgs 82 del 7 marzo 2005, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) Capo V della Legge n. 241/1990

Al Responsabile della Trasparenza - Dirigente Scolastico
codiceMIUR@istruzione.it

OGGETTO: **Richiesta di Accesso Civico ai documenti/dati/informazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.**

Il/la sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____ residente in _____
 _____ Prov. _____ CAP _____
 via _____ n. _____ tel. _____
 cod. fisc. _____
 e-mail _____

nella propria qualità di soggetto interessato,

CONSIDERATA

☐ l'omessa pubblicazione, ovvero ☐ la pubblicazione parziale

relativamente ai seguenti documenti (dati o informazioni): _____
 _____ (indicare

i documenti/dati/informazioni o gli estremi che ne consentono l'individuazione),

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di procedere alla pubblicazione di quanto richiesto, comunicando al sottoscritto l'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale.

SI allega: copia del documento di identità.

Luogo e data _____

Firma del richiedente

Al Responsabile della Trasparenza - Dirigente Scolastico
codiceMIUR@istruzione.it

OGGETTO: **Richiesta di Accesso Civico ai documenti/dati/informazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e ss., del D.Lgs. n. 33/2013.**

Il/la sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____ residente in _____
 _____ Prov. _____ CAP _____
 via _____ n. _____ tel. _____
 cod. fisc. _____
 e-mail _____
 nella propria qualità di soggetto interessato,

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss., del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di:

- prendere visione;
 - ottenere copia semplice in formato _____ (specificare: elettronico con invio tramite posta elettronica,.....);
 - ottenere copia autentica (istanza e copie sono soggette all'assolvimento delle disposizioni in materia di bollo);
- relativamente ai seguenti documenti (dati o informazioni): _____
 _____ (indicare i documenti/dati/informazioni o gli estremi che ne consentono l'individuazione).

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:

- come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, qualora l'amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5-bis, comma 2, del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente istanza;
- qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni;
- a norma dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

SI allega: copia del documento di identità.

Luogo e data _____

Firma del richiedente

Al Responsabile della Trasparenza - Dirigente Scolastico
codiceMIUR@istruzione.it

Oggetto: Richiesta di accesso a documenti amministrativi
 (Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni)

Il/la sottoscritto/a _____
 _____ Cognome _____ Nome _____
 nato/a il _____ a _____ prov. _____
 residente in _____ via/piazza _____ n° _____
 tel./cell _____ e-mail _____ fax _____

IN QUALITÀ DI

- ☐ diretto interessato
☐ delegato
☐ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 22 e seguenti della L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, di potere esercitare il proprio diritto d'accesso ai documenti amministrativi mediante:

☐ consultazione (accesso informale)

☐ rilascio di copia : ☐ semplice ☐ conforme all'originale

del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la loro individuazione):

per la seguente motivazione:

Il/la sottoscritto/a si impegna a pagare il corrispettivo dovuto mediante applicazione di marche da bollo soggette ad annullamento da parte dell'ufficio, in misura pari a Euro 0,26 per ogni quattro fogli in formato A4 o frazione di quattro.

CHIEDE

di ricevere i documenti:

- ☐ ritirandoli personalmente presso l'ufficio competente;
☐ a mezzo posta al seguente indirizzo: _____
☐ tramite fax al seguente numero: _____

DICHIARA

(consapevole che ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono)

- che, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sussiste il seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso:

- di essere delegato da:

Si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003

In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informo che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d'accesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. n. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile.

Data, _____

Firma del Richiedente(1)

- L'Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra.
- Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.
- La copia conforme è sempre soggetta all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla tab. B del D.P.R. 642/1972 che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione.
- Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata al pagamento del costo di riproduzione (art. 25 legge 241/90).

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

Insegnare: verso un futuro possibile

Alla ricerca del senso della formazione continua. Contro il fascino delle "passioni tristi"

di Rita Bortone

ABSTRACT

L'articolo, partendo dalle suggestioni del volume "L'epoca delle passioni tristi", di Benasayag e Schmit, analizza le contraddizioni tra i compiti educativi affidati alla scuola e le caratteristiche della società contemporanea, e prova ad indicare alcuni elementi del fare scuola che possono contribuire a ridare efficacia alla scuola stessa e benessere ad alunni e docenti, evitando le visioni pessimistiche che rattristano gli animi degli uni e degli altri

Argomenti: la necessità di ascolto della persona intera – il recupero dell'autorità, ma senza autoritarismi – l'importanza del senso del limite – l'educazione al dubbio e all'incertezza ma nella scientificità dei metodi – l'apprendere con gioia, non sotto minaccia – la possibilità di pensare al futuro senza angoscia



Questo contributo è dedicato agli insegnanti e ai dirigenti che fanno quello che s'ha da fare, che studiano competenze e curricoli, che affrontano valutazioni e autovalutazioni, che individuano criticità e progettano miglioramenti, che costruiscono reti e formano e si formano, e tuttavia si sentono insoddisfatti e inadeguati, e soffrono di un mal di scuola permanente e pongono agli altri e a se stessi domande sul senso, oltre che sulle modalità, della propria professione, ma senza trovare risposte né tempi di riflessione.

Domande di senso di una formatrice anziana

Lavorando nelle scuole per le variegate e molteplici attività di formazione deliberate dai Collegi dei docenti, mi capita spesso di interrogarmi sul senso del mio lavoro, che molte volte mi appare, soprattutto oggi (in regime di *obbligatorietà* della formazione stessa), pateticamente inadeguato rispetto agli interessi reali di docenti e dirigenti.

La distanza tra i miei obiettivi e i miei ideali di formatrice (costruire strumenti di azione autonoma e condivisa, promuovere riflessioni e semplici esperienze di ricerca, sostenere piccole sperimentazioni e delineare modelli operativi trasferibili, innovare le pratiche didattiche o valutative e dare ad esse nuovi sensi e nuovi modi) e le aspettative concrete dei docenti (disporre di un documento curricolare che possa esser definito "per competenze", proporre entro il trimestre una prova di prestazione parallela, condividere un sistema non troppo faticoso di certificazione, adottare un modello di Unità d'apprendimento per non litigare tra ordini di scuola diversi, adempiere all'obiettivo dichiarato nel pdm...) è sempre più profonda.

Dunque, sempre più spesso mi capita di domandarmi quale senso abbia ormai, per me, questa attività che sulla carta risponde al format ministeriale e nelle valutazioni finali segnala gradienti ed esiti positivi, ma che nella realtà - mi appare sempre più evidente - non potrà mai sortire i risultati dichiarati, e non per scarsa volontà di chi vi è a vario titolo implicato, ma semplicemente perché non ve ne sono le condizioni culturali e pratiche. Il cambiamento richiesto, a meno che non si limiti all'acquisizione molecolare di una nuova tecnica didattica o di un nuovo modellino progettuale, comporterebbe tempi distesi di studio, concentrazione di energie verso l'oggetto del cambiamento, lessico e valori condivisi, riflessività in azione e cultura del miglioramento di sé, senso della professionalità come bene comune e come valore da

condividere e da "aumentare" insieme, senso della scuola come strumento di crescita del Paese, come prodotto di un agire collettivo, come espressione civica di una comunità che tende alla realizzazione di un'idea condivisa di uomo, di società, di cultura, di formazione. Ma queste, spesso, sono solo parole che non c'è neanche il tempo di *significare*.

Mi adatto dunque alla domanda di formazione che mi viene rivolta e rispondo ai bisogni dichiarati, ma resto turbata dallo scarto tra la richiesta che proviene dalla norma e dai bisogni sociali di istruzione e di educazione e la concreta possibilità, di tale richiesta, d'esser recepita nella sua densità semantica, valoriale, politica.

Avverto cioè la inadeguatezza di chi ha avuto la fortuna di vivere altre stagioni di ricerca e di tensione civile, ma ne scopre oggi la distanza e la incompatibilità con i contesti della contemporaneità. La inadeguatezza di chi in un altro tempo ha coltivato l'idea e la fiducia in un futuro che non è mai arri-

vato, ma che oggi ha finito il suo tempo, ha esaurito la sua esistenza di *futuro possibile*, soppiantato da un'altra idea di futuro.

*Assistiamo ad un malessere diffuso, una
tristezza che attraversa tutte le fasce sociali.
Viviamo in un'epoca dominata da quelle che Spinoza
chiamava le "passioni tristi"*

Domande di senso di un'insegnante giovane

Durante i corsi di forma-

zione, si sa, il formatore entra in contatto con molti docenti, magari scambia informazioni, pareri, opinioni, materiali, ma solo raramente entra in dinamiche personali con ciascuno di essi.

Avevo da qualche giorno concluso, con esiti positivi, un corso sulla valutazione delle competenze in un Liceo molto composito e con un Collegio molto variegato, quando mi è giunta una mail da un'insegnante di cui assolutamente non ricordavo il nome né il viso: "*Preg.ma Dirigente, sono E. P., una delle due docenti di inglese del liceo..., che ha elaborato la prova di realtà su.... Ho apprezzato molti aspetti riguardanti il tema da Lei sviluppato. Ho potuto anche integrarli con nuove riflessioni che ho elaborato durante il Convegno Erickson "Didattiche 2016". Ora, però, mi trovo a leggere il saggio "L'epoca delle passioni tristi" e mi sembra di capire che il nostro ruolo dovrebbe avere ben altri obiettivi. Le scrivo, pertanto, perché sarei felice di avere con Lei uno scambio di opinioni per dare un più chiaro orientamento al mio insegnamento. La saluto cordialmente. E.P.*"

Lo scambio di opinioni tra me e la professoressa c'è stato, e forse non è finito: la sua mail comunque mi ha dato la gioia di una comunicazione spontanea e non formale, con una insegnante sensibile e colta, su temi di grande interesse e problematicità, ma mi ha anche indotta alla lettura di un testo di cui non conoscevo l'esistenza.

L'epoca delle passioni tristi

Gli autori del volume, edito da Feltrinelli, sono due psichiatri che operano nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza, Miguel Benasayag e Gérard Schmit.

"Preoccupati dalla richiesta crescente di aiuto rivolta loro, hanno voluto interrogarsi sulla reale entità e sulle cause del diffondersi delle patologie psichiatriche tra i giovani. Un viaggio che li ha condotti alla scoperta di un malessere diffuso, di una tristezza che attraversa tutte le fasce sociali. Viviamo in un'epoca dominata da quelle che Spinoza chiamava le "passioni tristi": un senso pervasivo di impotenza e incertezza che ci porta a rinchiuderci in noi stessi, a vivere il mondo come una minaccia, alla quale bisogna rispondere "armando" i nostri figli. I problemi dei più giovani sono il segno visibile della crisi della nostra cultura, fondata sulla promessa del futuro come rendizione laica. Si continua ad educarli come se questa crisi non esistesse, ma la fede nel progresso è stata ormai sostituita dal futuro cupo, dalla brutalità che identifica la libertà con il dominio di sé, del proprio ambiente, degli altri. Tutto deve servire a qualcosa e questo utilitarismo si riverbera sui giovani e li plasma. Per uscire da questo vicolo cieco occorre riscoprire la gioia del fare disinteressato e del piacere di coltivare i propri talenti senza fini immediati. E' un invito rivolto a tutti, ma che assume preciso valore terapeutico per quanti, professionalmente, sono chiamati a rispondere al disagio giovanile: un invito ad aprire nuove pratiche cliniche".

Dai nodi critici della scuola contemporanea cerchiamo di fornire qualche chiave per una lettura critica dell'esistente. E per l'avvio di una sua ricostruzione

E' il retro di copertina di *"L'epoca delle passioni tristi"*. Leggendolo, ho dato ordine a pensieri non nuovi, ma finora confusi, che ora cominciano a poter essere detti. Partendo dalle suggestioni offerte dal volume appena letto proverò dunque a ragionare su alcuni nodi critici della scuola contemporanea (o che a me sembrano tali), nodi che certo non esauriscono le problematiche vissute dalla scuola nella sua quotidianità, ma che possono forse fornire qualche chiave per una lettura critica dell'esistente e per l'avvio di una sua ricostruzione.

Razionalizzare il senso di inadeguatezza, gestire insieme la impari lotta

Ci agitiamo quando non riusciamo a "domare" Pierino o Gianni o Maicol, e intraprendiamo lotte dure e sfibranti, spesso improduttive. Ma la lotta non è con Pierino, o con Gianni, o con Maicol. E' una lotta

più vasta, più dura, più pericolosa.

Le dichiarazioni d'intenti e le visioni culturali ed etiche da cui partono le direttive nazionali sono fortemente in contraddizione con i principi che governano le trasformazioni culturali in atto nella contemporaneità: la proposta educativa della scuola (qualora venisse interpretata correttamente e coerentemente con il dettato della norma) risulterebbe comunque strutturalmente in contrasto con gli insegnamenti provenienti dall'esterno. La scuola *parla* di "nuovo umanesimo", mentre la planetarietà degli eventi e la incontrollabilità delle dinamiche economiche, sociali, culturali che ne derivano legittimano la convinzione, e la paura, che *"l'epoca dell'uomo è tramontata"*. La scuola *parla* di conquiste scientifiche e miracoli tecnologici, mentre il mondo smarrisce la speranza di un sapere globale che garantisca il dominio dell'uomo sulla natura e sulla realtà e constata l'avanzare degli inquinamenti, la comparsa di nuove malattie, la ineluttabilità di disastri economici e disuguaglianze sociali, non arginate dalle conquiste scientifiche. La scuola *parla* ai giovani di orientamento e di futuro, mentre il futuro della persona e del pianeta diventa sempre più oscuro, mentre la storia dell'umanità perde la sua connotazione di *storia di progresso*, mentre la imprevedibilità e la ingovernabilità delle cose produce vissuti di incertezza e di impotenza, disorientamenti strutturali e disagi esistenziali.

La scuola *parla* di inclusioni e di solidarietà, mentre l'angoscia dell'incertezza e del rischio innalza muri e legittima il *si salvi chi può*. *Parla* dell'istruzione come strumento di crescita del Paese, ma non riesce a curare la crescita delle singole persone né a riconoscere nelle crisi individuali i sintomi della più generale crisi sociale. *Parla* di legami con la società, ma di fatto non ha il tempo di studiare e di comprendere quanto, a livello cognitivo, affettivo, relazionale, esistenziale, la società trasformi e determini il modo d'essere dei giovani, quelli che palesano le proprie fragilità e quelli che le proprie fragilità le nascondono, magari dietro apparenti successi.

La scuola, a volte, neanche *parla* delle cose *buone* di cui dovrebbe parlare, e che contrastano con quelle *cattive* di questa società in trasformazione: la scuola non riesce ad arginare le *passioni tristi* dei suoi studenti, perché è pervasa essa stessa da *passioni tristi*, magari nascoste da modernissime e finora impensabili *competenze*, linguistiche o tecnologiche che siano.

Qualche decina d'anni fa, in epoche di grandi speranze e di grande fiducia in un futuro che avrebbe reso la società più giusta, più libera, più eguale, più solidale, molti insegnanti vivevano la loro professione come spazio d'impegno civile, come strumento di cambiamento culturale, economico,

sociale del Paese. Oggi è difficile incontrare insegnanti che vivono così il proprio ruolo: appare infatti velleitario e sciocco pensare di poter combattere a scuola le trasformazioni generate da meccanismi planetari e occulti, sui quali poco incide l'azione del singolo individuo. E' facile oggi cedere a *passioni tristi*.

E tuttavia la scuola c'è, e pur senza aspettative salvifiche e ambiziose proiezioni, senza la pretesa di invertire tendenze planetarie e trend culturali globali, senza l'aspirazione a cambiare le storture del mondo, forse ha senso lavorare per renderla semplicemente, qui ed ora, in quest'anno e in questo istituto, più capace di rispondere ad obiettivi immediati, ai bisogni concreti dei giovani che ci vivono, che si chiamano Gianni o Maicol, Anna o Deborah, e che forse, al di là della loro irriverenza, della frequente arroganza, della inguaribile pigrizia, della improvvisa violenza, da noi possono ricevere qualche aiuto per essere meno tristi.

Forse la politica dell'autoanalisi per il miglioramento può cominciare da uno sguardo critico rivolto a noi stessi, insegnanti sempre più tristi e oppressi da sensi di colpa e di inadeguatezza, da profondi rancori e da antiche frustrazioni, da competizioni e aspettative fallite, da corse ansiose e lotte col tempo. Forse si può provare a smettere di piangere e a cercare direzioni *gioiose*, salvando i nostri studenti e noi stessi. Forse è l'unica lotta che, in una ricerca di senso, abbia senso intraprendere: un signore che si chiamava Popper diceva che *"Fino a quando molti insegnanti sono insegnanti amareggiati, amareggeranno i bambini e li renderanno infelici... Fintantoché nella scuola restano insegnanti amareggiati ... la scuola non potrà diventare migliore"*.

Provo dunque a porre all'attenzione solo alcune delle possibili *direzioni di gioia*.

Ma è una lotta da combattere *insieme*, perché da soli si resta sconfitti. E forse anche il combattere *insieme* è un'arma efficace contro la tristezza.

Persone, non etichette

Che la scuola debba farsi carico della persona nella sua interezza, e che la diversità di ciascuna persona vada non solo accettata ma anche valorizzata come risorsa, lo sappiamo tutti. E tutti, sul piano intellettuale, condividiamo l'avversione alle spinte omologanti presenti nella società dei consumi.

La scuola però, prodotto del contraddittorio e incongruente contesto culturale contemporaneo, si muove in fondo coerentemente con esso: assume ufficialmente una pedagogia della diversità, ne recita i principi, ma nella sua struttura istituzionale e nella cultura di fondo resta pilastro di omogeneità. Costruisce profili e modelli di riferimento, riporta ad essi le diverse unicità e, per semplificarle, le classifica e le etichetta. Bisogni educativi speciali

e disabilità, disturbi specifici e casi problematici, stranieri, talenti e ragazzi eccellenti: "in classe ho 25 alunni, due bes, un ds e un disabile, un albanese e due cinesi...". Etichette, più che persone. Scrivono Benasayag e Schmit: *"A quel punto l'altro non è più una molteplicità contraddittoria che esiste in un gioco di luci e di ombre, di velato e svelato... si è convinti, grazie all'etichetta, di sapere tutto sull'altro...perché l'etichetta non si limita a classificare, ma stabilisce un senso, una sorta di ordine nella vita di chi la porta ...ma cosa sappiamo realmente dell'altro quando conosciamo la sua etichetta?"*

Conoscere i propri alunni significa conoscerne le persone, non le etichette. Promuovere inclusione significa promuovere la conoscenza e la relazione tra persone, non tra etichette. Crescere significa venir fuori dalla propria etichetta, accettare gli altri e offrire loro la propria persona.

I telegiornali e le fiction TV contribuiscono ad eliminare l'idea del monstroom, rendendo *normali, possibili e pensabili* anche efferatezze, illegalità e mostruosità

Una scuola davvero inclusiva lavora sulle strutture affettive delle persone. *"Il ragazzo che impara a conoscersi in ciò che è, nel bello e nel brutto, e che si sente conosciuto dagli altri in ciò che è, di bello e di brutto, e si sente amato per quello che è, essendo diverso, momento per momento, da sé e dagli altri, e sente che anche gli altri intorno a lui sono amati e confermati nella loro individuale diversità, quel ragazzo avrà meno "paura", si sentirà meno "minacciato" dalla diversità altrui, non dovrà difendersene, e quindi fuggirla o aggredirla, poiché saprà che esiste spazio affettivo per ogni diversità.* (R.B. *Una cultura della diversità*" e *del cambiamento*, in *Né qui né altrove*, a cura di Luigi Perrone, ed. Sensibili alle foglie 1998).

In una scuola che voglia lottare contro *le passioni tristi*, è fondamentale l'ascolto dell'altro, di *ciascun* altro. Non esiste infatti solo la sofferenza del "debole", del "carente", del "disabile":

esiste la sofferenza del *dover* essere forti, del *dover* essere all'altezza, del *dover* conquistare il successo ad ogni costo: *"trionfare, nelle nostre società della tristezza, è grave almeno quanto fallire, perché comporta un prezzo da pagare, quello della tristezza, della durezza e dell'angoscia di poter essere inclusi, un giorno, nel novero delle persone che rivelano una 'falla'"* (B-S).

Classificare è più semplice che guardare la molteplicità delle persone, ed anche scegliere le strategie di intervento e di cura è più semplice di fronte

all'etichetta, ma la lotta alla tristezza richiede l'ascolto, e la scoperta, e la conoscenza, e la relazione della persona intera, nella sua contraddittoria molteplicità.

Recuperare il principio di autorità

Gli autori rilevano *"la ricorrente lamentela degli insegnanti che affermano di non riuscire più a insegnare e di essere invece costretti a farsi carico della missione (impossibile) di educare i giovani – in altri termini l'istituzione scolastica è sempre più chiamata a porre rimedio alle carenze della famiglia, e gli operatori della scuola si trovano a svolgere un ruolo psicologico che non è loro"*.

In realtà il problema, come segnalano gli stessi autori, è legato allo smarrimento del principio di autorità ed alla conseguente crisi del rapporto tra adulti e giovani. Le rivoluzioni sessantottine contro gli autoritarismi non hanno prodotto (anche per responsabilità degli

adulti) altre forme di relazione che quelle simmetriche e paritarie, all'interno delle quali gli adulti, in quanto tali, non costituiscono più né modelli di riferimento

né utili fonti di sapere, né elargitori di indicazioni e consigli per un futuro sempre più incerto. Il discorso non interessa solo la scuola: interessa la famiglia, le istituzioni, i ruoli, gli adulti in genere. Nella scuola, tuttavia, l'atteggiamento *irriverente* dei giovani ha trovato una sua complementarità nell'atteggiamento *accondiscendente* degli insegnanti, spesso guardato, con gravi errori pedagogici, come strategia *democratica* di gestione della classe e di relazione con gli studenti.

Accade però che la relazione simmetrica e amicale, fondata su tentativi (da parte degli insegnanti) di seduzione/accattivamento o di comprensione/accettazione, non sempre risulti efficace ai fini formativi, e che l'alternativa ad una fallimentare strategia amicale spesso si traduca nel ricorso a strategie autoritarie e coercitive: ma l'una e l'altra sono generative di frustrazioni per docenti e studenti.

L'insegnante non può svolgere efficacemente il proprio compito rinunciando al proprio ruolo di docente e di adulto, ma non è l'autoritarismo che produrrà apprendimento, relazionalità, motivazione a costruire insieme. Qualche mese fa questa rivista pubblicava la recensione di un altro interessante volume sugli adolescenti d'oggi. Vi si leggeva: *"Un buon numero di adulti in realtà mostra un atteggiamento di forte denigrazione nei confronti dei ragazzi e trova intollerabili molte espressioni della loro fragilità e spavalderia, considerate tali da impedire una rela-*

zione educativa positiva. Ma nella conclusione del suo discorso Charmet, pur riconoscendo la difficoltà di rapportarsi con molte manifestazioni della personalità dei ragazzi, cerca di mostrare agli insegnanti la possibilità di sfruttare gli aspetti positivi della loro fragilità narcisistica e della loro spavalderia: dimostra infatti che essi hanno la disponibilità ad entrare in relazione positiva ed entusiasta con chi, degli adulti, riconosce e stimola la loro creatività ed espressione artistica, con chi valorizza inclinazioni e talenti individuali, con chi collabora al progetto di sviluppo personale di ciascuno di loro. E dimostra anche, l'autore, che l'atteggiamento dei ragazzi e la loro voglia di entrare in relazione con l'adulto è positiva quando nell'adulto riconoscono competenza, passione per la disciplina insegnata, curiosità e interesse sinceri nei loro confronti. (Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi, Gustavo Pietropolli Charmet, Editori Laterza Economica 2010, recensione a cura di En-

rica Bienna). La lotta contro le passioni tristi ancora una volta spinge l'insegnante alla riflessione su di sé e sulle possibili direzioni del proprio miglioramento.

Si prova qui porre all'attenzione solo alcune delle possibili direzioni di gioia. Ma è una lotta da combattere insieme, perché da soli si resta sconfitti

Educare al divieto e al senso del limite

I nostri autori dedicano un capitolo a *La questione del limite* e riportano quanto sostenuto dall'etnologa Francoise Héritier, secondo la quale ogni cultura distingue il *possibile* (ciò che le persone possono fare in pubblico o in privato) e il *pensabile* (ciò che sembra loro corretto o lecito).

"Il pensabile non indica ciò che ciascuno può pensare nel senso di immaginare, né un'attività di riflessione o di elaborazione concettuale, ma è l'insieme degli atti che ogni membro di una cultura, di una società o di una religione accetta in quanto rispettosi dei suoi fondamenti."

Il possibile è un insieme molto più vasto: è per esempio possibile distruggere le case degli altri, violentare le donne che ci attraggono, derubare e martirizzare i più deboli, ecc. In circostanze normali, questi atti sono certamente possibili, ma non pensabili. (...) Una società che rende pensabili tutti i possibili è condannata a scomparire."

I nostri ragazzi vivono il divieto come privazione di un diritto ed hanno un senso del limite bassissimo, relativamente sia al *possibile* che al *pensabile*. Entrano cioè in contatto, attraverso i media, con stili di vita, eventi e comportamenti che ampliano in maniera smisurata il senso del possibile (anche se percepito come *non ancora possibile* per loro), ma ampliano in maniera smisurata anche gli orizzonti del pensabile. Persino i telegiornali e le fiction TV contribuiscono ad eliminare l'idea del monstrum, rendendo *normali, possibili e pensabili* anche effe-

ratezze, illegalità e mostruosità che fino a qualche decennio fa avremmo definito "impensabili". Tali *normalità* sono però esse stesse fonte di insicurezze, paure, malesseri, passioni tristi.

Penso che *educare al divieto* sia salutare per la persona e per la società, e che ragionare sui *limiti* in termini di riflessione etica sia un antidoto necessario contro l'individualismo sfrenato, contro la competizione e la sopraffazione, contro il rischio crescente di una nuova barbarie, ma anche contro l'infelicità del non senso e della solitudine individuale.

Non si tratta di fare lezioni di morale o di esercitare retoriche buoniste: si tratta di assumersi come compito strutturale e permanente quello di una educazione all'etica di comunità, di una educazione alla *libertà consapevole*, da viverli nei *legami* con gli altri, non contro gli altri.

Promuovere il pensiero, educare al dubbio e all'incertezza

"...constatiamo il progresso delle scienze e, contemporaneamente, dobbiamo fare i conti con la perdita di fiducia e con la delusione nei confronti di quelle stesse scienze, che non sembrano più contribuire necessariamente alla felicità degli uomini ...il XX secolo ha segnato la fine dell'ideale positivista gettando gli uomini nell'incertezza ...Questa incertezza peraltro non significa una sconfitta della ragione... l'incertezza che persiste, quell'incognita che vanifica la promessa dello scientismo non è affatto, a nostro parere, sinonimo di fallimento. Al contrario, quell'incertezza consente lo sviluppo di una molteplicità di forme non deterministiche di razionalità" (B-S).

Alla scuola è affidato il compito di insegnare le categorie formali del pensiero e di proporre agli studenti, attraverso le discipline, chiavi di lettura della realtà, strumenti di risposta alle proprie domande sul mondo. Ma è affidato anche il compito di orientare i giovani nella complessità del reale, attraverso la scoperta di sé e la ricerca del proprio senso nel mondo. Non so quanto finora la scuola sia riuscita in questo compito: non so quanto abbia costruito mentalità scientifiche e quanto abbia promosso domande esistenziali e ricerche di senso.

Mi sembra però di sapere che lottare contro le passioni tristi significhi lottare per un pensiero razionale e per la costruzione di strumenti scientifici di indagine, ma senza indulgere in ingannevoli promesse sulla onnipotenza della scienza e dell'uomo, senza nascondere la relatività e la non definitività delle conquiste scientifiche, senza trascurare l'esercizio del decentramento e del dubbio, senza rinunciare a riflessioni e a categorie interpretative che nascono dalle domande della quotidianità: dipendere dall'opinione altrui senza strumenti critici, credere e disilludersi, scoprire l'inganno di una promessa generano tristezza.

L'apprendimento come desiderio

Un capitolo del volume ha come titolo *Dal desiderio alla minaccia*. Insieme a temi a me molto cari (l'apprendimento come desiderio e come piacere, la negatività della minaccia come arma per indurre ad apprendere), compare un argomento che, strumentalmente utilizzato da molti denigratori della scuola attuale, a me è sempre parso di chiara marca ideologica: quello di un sapere piegato ai principi utilitaristici introdotti dal neoliberismo, e di uno svilimento dell'apprendimento ridotto a strumento funzionale alla realtà.

La professoressa di cui raccontavo all'inizio di questo contributo, ad esempio, nella sua mail citava un passo di B-S: *"Una nuova gerarchia utilitaristica. Nella mente di coloro che vogliono aiutare i giovani domina l'idea di un futuro minaccioso. Ecco che allora chi esercita una responsabilità pedagogica si comporta come se avesse di fronte un pericolo: deve combattere per superarlo e per aiutare il maggior numero di persone a uscirne vittoriose. Così la nostra società diventa sempre più dura: ogni sapere deve essere "utile", ogni insegnamento deve "servire a qualcosa". E aggiungeva: "Ecco la mia crisi sul concetto di scopo nella pratica didattica!"*

Non ho qui lo spazio per dimostrare quanto la concezione di un sapere *spendibile* possa aver senso indipendentemente da neoliberismi e presunti interessi economici di oscuri nemici, né per argomentare a sostegno di un sapere che non perde certo nobiltà se guadagna in funzionalità, né ancora per ricordare che il sapere è tale solo se è funzionale alla persona che lo possiede, e così via. Qui mi interessa, piuttosto che dissentire e confliggere, condividere l'idea di un apprendimento che nasca dal desiderio e dal piacere di conoscere e di scoprire; l'idea di un apprendimento che crei legami e costruisca comunità; il rifiuto di un futuro prospettato come apocalittico, l'invito allo studio come arma di difesa, l'utilizzo della minaccia come argomento a sostegno del sapere.

Penso che costruire le condizioni per il piacere dell'apprendimento sia un fortissimo antidoto alle passioni tristi, di studenti e docenti.

Ho avuto occasione di scrivere, molti anni fa:

"Venire a scuola per obbligo si può, e si può per obbligo imparare una lezione ed eseguire un esercizio. Apprendere, però, è un'altra cosa: se quello che fai non ti piace, apprendi poco, non "significhi" molto, diventi triste e non vedi l'ora di fuggire. Anche entrare in relazione con gli altri per obbligo non si può. Anche entrare in relazione ti deve piacere, ne devi avere un senso, un gusto, uno scopo. Se no non entri, dentro, in relazione.

L'impegno che chiediamo agli alunni, nella scuola, lo chiediamo in nome del senso del dovere, in nome di una responsabilità personale, del perseguimento di scopi che altri hanno individuato come importanti e

La relazione simmetrica e amicale, fondata su tentativi (da parte degli insegnanti) di seduzione/accattivamento o di comprensione/accettazione, non sempre è efficace ai fini formativi

significativi. Dimentichiamo, a scuola, che la maturazione del senso dei responsabilità e il valore dell'impegno sono obiettivi, non presupposti della formazione. Che l'impegno è connesso con il personale sistema di motivazioni e di scopi, e che la motivazione nasce da ragioni cognitive, affettive, relazionali anche legate al contesto in cui si lavora. Nel nostro percorso abbiamo visto ragazzi concentratissimi, impegnati, instancabili nel lavoro, rispettosi delle regole del gruppo, responsabili verso gli impegni assunti, collaborativi con i compagni di lavoro. Ma facevano cose che a loro piacevano. E' in un contesto di piacere e di senso condivisi che assume senso e scopo la richiesta d'impegno e di responsabilità, che assume senso e scopo il "senso del dovere".

Se la progettazione educativa si pone come problema prioritario la costruzione del "senso del piacere", forse su questo riesce anche a costruire un "senso del dovere".

Se non vogliamo farne una questione pedagogica e psicologica, facciamone una questione d'efficacia: il dovere, la noia, l'assenza di scopi e significati uccidono la voglia di apprendere, vanificano i sensi dello stare insieme, inibiscono e de-significano le relazioni. Una scuola di partecipazione deve ribaltare i luoghi comuni: la partecipazione è piacere, prima che dovere" (Rita Bortone, *Per una integrazione partecipata: quale teatro?*, www.teatron.org/integrazione)

Verso un futuro possibile

Forse, come sostengono gli autori del nostro volume citando Antonio Gramsci, è davvero necessario, oggi più che mai, saper conciliare il pessimismo della ragione con l'ottimismo della volontà.

Scrivono Benasayag e Schmit:

"Le passioni tristi, l'impotenza e il fatalismo, non mancano di un certo fascino. E' una tentazione farsi sedurre dalla disperazione, assaporare l'attesa del peggio, lasciarsi avvolgere dalla notte apocalittica che, dalla minaccia nucleare alla minaccia terroristica, cala come un manto a ricoprire ogni altra realtà. E' a questo che ognuno di noi deve resistere: creando. Le passioni tristi sono una costruzione, un modo di interpretare il reale, e non il reale stesso. E non possono far altro che arretrare, di fronte allo sviluppo di pratiche gioiose".

E, sempre molti anni fa, scrivevo:

"(La partecipazione) ...migliorerà nella misura in cui la scuola saprà recuperare i tratti della comunità, costruendo al suo interno e nel rapporto con l'esterno un sentire comune in soggetti diversi, costruendo tes-

suti di relazioni fra persone più che fra ruoli, e fondate sulla fiducia più che sulla rivendicazione, costruendo condivisione di scopi più che competizioni, consentendo la costruzione di identità diverse di pari dignità (...)"

E ancora:

"E gli adulti? Dagli adulti, però, ce lo si può aspettare un senso del dovere! Sì, certo. Ma un insegnante che viva il suo lavoro solo sul senso del dovere ha finito d'essere insegnante: quali motivazioni, quali prospettive, quali sensi, quali amori potrà offrire ai suoi ragazzi? Lo leggiamo, e lo diciamo tante volte, che gli insegnanti sono stanchi e demotivati, ma abbiamo mai visto di cosa sono apaci gli insegnanti quando una cosa li prende, li appassiona, li motiva? Sono capaci di studio matto e disperatissimo, di lavoro senza orario e di abnegazione, di collaborazione e di inventiva. Dimenticano i diritti contrattuali e il fondo d'Istituto, i dirigenti e gli stipendi.

Da troppi anni agli insegnanti si fanno richieste in cambio di niente: non dico solo di soldi, ma di sensi e di scopi.

Come per i ragazzi, anche gli insegnanti per obbligo possono fare lezioni e relazioni, per soldi possono fare progetti e interpretare funzioni, per senso del dovere possono fare recuperi e potenziamenti, ma solo sul piacere possono fondare la faticosità della ricerca, l'impegno dell'autoanalisi, la voglia di relazione con i ragazzi, l'energia di un cambiamento permanente. Il lavoro torna vivo e ritrova scopi sociali ed esistenziali se quello che faccio mi piace, e se lo faccio in un clima che mi piace".

Bibliografia

Miguel Benasayag e Gérard Schmit, *L'epoca delle passioni tristi*, Feltrinelli.

Gustavo Pietropolli Charmet, *Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi*, Editori Laterza, recensione a cura di Enrica Bienna in *Scuola e Amministrazione* settembre 2016).

Francoise Héritier, *Masculin/Féminin vol. 2: Dissoudre la hiérarchie*, in *L'epoca delle passioni tristi*

Karl Popper – Konrad Lorenz, *Il futuro è aperto*, Bompiani

Rita Bortone, *Per una integrazione partecipata: quale teatro?*, www.teatron.org/integrazione

Documento *"Persona, tecnologie e professionalità"*, elaborato dalla Commissione ministeriale per la riorganizzazione degli istituti Tecnici e Professionali (3 marzo 2008)

"Cultura, scuola, persona", in *Nuove indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione*, MPI 2007 e MIUR 2012

Valutazione e autovalutazione d'Istituto. Il NEV

Interpretare e dominare la complessità del Sistema Scolastico attraverso l' "autovalutazione-valutazione" di Istituto: la visita del Nucleo Esterno di Valutazione

di Giuseppe Polimeno

Docente di informatica, referente Nucleo Interno di Valutazione (NIV)

L' "autovalutazione-valutazione" del sistema educativo è un processo complesso: lo si sapeva, era già delineato nella Direttiva MIUR n°11 del 18/11/2014, nella quale, riprendendo le disposizioni dell'art.6 del DPR 28 marzo 2013, n. 80, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia d'istruzione e formazione, sono state fissate le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Ne avevamo avuto contezza già nella fase di progettazione (elaborazione del RAV e del PdM), ma tale "complessità" l'abbiamo vissuta direttamente nel dispiegamento delle azioni di miglioramento e ne abbiamo colto gli effetti/esiti in occasione della visita del NEV (Nucleo Esterno di Valutazione).

E' proprio così: la visita ispettiva è servita, infatti, tra l'altro, a rendergli pienamente consapevoli della complessità del processo di valutazione ed



autovalutazione, ma, soprattutto, ci ha permesso di avere il riscontro e l'attestazione esterna, oggettiva, qualificata che il *nostro istituto ha avviato, sfruttando e valorizzando le proprie potenzialità, sedimentate negli anni, attraverso un percorso formalizzato (ingegneristico) di azioni per "interpretare e dominare la complessità multi-dimensionale" che caratterizza l'organizzazione scolastica.*

Come si è sviluppata la visita

Il Nucleo Esterno di Valutazione, composto da 3 esperti di valutazione degli istituti e, precisamente, da un Dirigente Tecnico, un Dirigente Scolastico e da un esperto di Analisi Statistiche, ha analizzato, preliminarmente, i documenti di riferimento e gli atti predisposti dalla scuola in funzione del processo di autovalutazione (l'Atto di indirizzo del Dirigente, il PTOF, il RAV, il PdM, il Piano di Formazione del Personale, Piano di Inclusione, Piano annuale delle attività, il Programma Annuale).

Nei tre giorni della visita, quindi, attraverso interviste, focus-group con tutte le componenti della scuola (docenti, studenti, personale ATA, genitori), sono state indagate tutte le aree tematiche corrispondenti agli indicatori del RAV

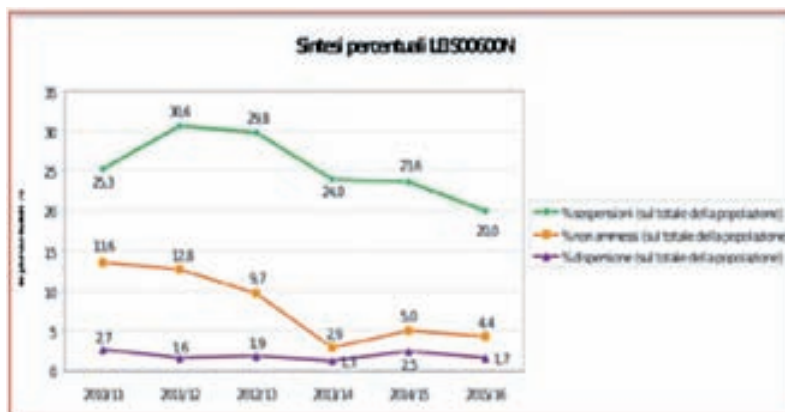
(cfr. domande pista): per ciascun indicatore sono stati riscontrati i punti di forza con le evidenze documentali, opportunamente incrociate con le analisi ed i giudizi emersi nei colloqui individuali e nelle discussioni di gruppo.

Sono stati ponderati i punti di debolezza, verificando la convergenza dei giudizi espressi dalle diverse componenti della scuola.

Il NEV quindi voluto soppesare i giudizi di qualità (criteri di qualità), rilevando l'assoluta congruenza delle autovalutazioni rispetto al profilo reale dell'istituto, così come è emerso oggettivamente dagli atti documentali e dai riscontri forniti dai confronti/colloqui.

Gli esperti si sono soffermati - dopo aver preliminarmente analizzato le scelte del piano di miglioramento - sulle motivazioni che hanno determinato le priorità del PdM:

- diminuzione della percentuale di sospensioni di giudizio nello scrutinio di fine anno;
- aumento del numero di giovani diplomati inseriti nel mondo del lavoro.



Cosa è emerso dalla visita (il feedback del NEV.....)

Notevole è stato valutato l'impegno per le fasi di analisi, progettazione, implementazione e monitoraggio delle azioni, dispiegato dal NIV, di cui si è apprezzata la composizione professionale diversificata per coprire i principali ambiti di attività:

- area servizi generali ed amministrazione (DSGA);
- area progettazione didattica e valutazione;
- area supporto tecnico-informatico e gestione servizi web;

- area studenti ed orientamento;

- area rapporti con l'esterno ed in mondo del lavoro;

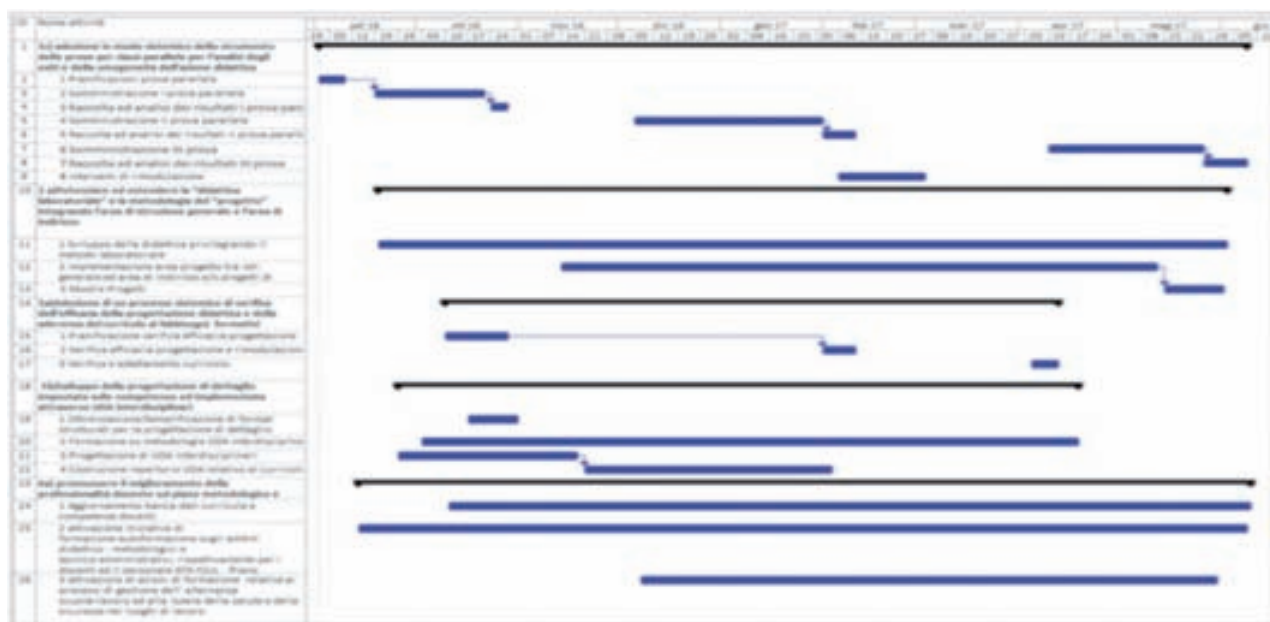
- area inclusività, PTOF, cittadinanza attiva.

Sono stati riconosciuti il rigore metodologico, mutuato dal "project-management", la qualità e la precisione con cui sono state prodotte le analisi e le sintesi statistico-informatiche.

Sono state apprezzate, oltre alla congruenza e alla veridicità dei giudizi, l'opportunità e l'adeguatezza delle scelte delle priorità, degli obiettivi di processo e delle relative azioni: il tutto è apparso ampiamente motivato e condiviso all'interno della scuola.

Per i documenti fondamentali del sistema di valutazione ed autovalutazione, RAV e PdM, gli esperti hanno rilevato una elaborazione coerente con i modelli proposti dal Ministero e, soprattutto, ne hanno approvato:

1. la strategia della "dimensione sinergica" nella definizione degli obiettivi di processo;
2. il profilo di interdipendenza interna (coesione interna) delle azioni individuate;
3. il parallelismo implementativo dei processi/azioni di miglioramento (logica implementativa parallela).



E, quindi, hanno apprezzato, oltre ai contenuti, il dettaglio della declinazione delle azioni, condividendone l'approccio all'atomizzazione degli interventi, funzionale ai requisiti di osservabilità e misurabilità degli indicatori.

Su tutto, ha colpito favorevolmente il "metodo generale della unitarietà degli interventi", basato sulla visione sistemica dei vari processi di miglioramento e considerato strategico per sostenere la convergenza delle azioni verso la migliore implementazione della *mission* e della *vision* dell'Istituto.

L'attenzione alla visione unitaria del complesso, piuttosto che l'approccio compartimentale, ha rappresentato il filo conduttore in tutte le fasi del processo di valutazione ed autovalutazione: dall'analisi e progettazione (elaborazione RAV e PdM), al dispiegamento delle azioni, al monitoraggio e valutazione, alla partecipazione dei risultati ed alla (parziale) rendicontazione di fine anno.

Il NEV ha approvato i tratti caratterizzanti, e di valore, del profilo dell'istituto che traspaiono dalle analisi RAV (punti di forza e di debolezza); questi non solo delineano l'identità dell'Istituto, ma nello stesso tempo tracciano le linee di indirizzo verso cui si orientano le strategie didattico - formative ed organizzative complessive dell'Istituto:

- Promuovere la crescita umana, culturale e professionale degli studenti;
- Coniugare l'eccellenza ed il recupero;
- Consolidare e migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la trasparenza;
- Integrare i curricula d'indirizzo con l'area formativa generale (integrazione della cultura umanistica con gli ambiti tecnico-scientifici);

stica con gli ambiti tecnico-scientifici);

- Favorire la partecipazione, la condivisione e la rendicontazione;
- Potenziare e migliorare i rapporti con il mondo del lavoro;
- Promuovere l'innovazione e lo sviluppo di nuove competenze;
- Sostenere e migliorare la professionalità docente
- Favorire l'integrazione ed il sostegno;
- Consolidare la condivisione interna ed il buon clima relazionale.

La visita del NEV è stata un'esperienza utile per la definizione delle necessarie strategie di miglioramento della qualità dell'Istituto; non solo ma ha anche rappresentato una importantissima opportunità di confronto ed approfondimento per rafforzare la consapevolezza che, per interpretare e dominare proficuamente la "complessità della scuola", bisogna perseverare nell'impegno quotidiano e consolidare la disponibilità a mettersi in discussione, ad accogliere ed affrontare le sfide dell'innovazione, valorizzando le proprie competenze e rafforzando la propria identità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva Miur 11 del 18/11/2014

DPR N. 80 del 28 marzo 2013, art.6. "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia d'istruzione e formazione", Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Per non smettere mai d'imparare...a scrivere

Due manuali moderni per una lingua in movimento

di Enrica Bienna



Vera Gheno, **Guida pratica all'italiano scritto (senza diventare grammarnazi)**, Franco Cesati Editore, 2016

Gli italiani, nell'uso della loro lingua, non se la cavano bene. Gli studenti quindicenni sono meno bravi in lettura degli studenti stranieri e sul territorio nazionale quelli del Sud sono in media meno bravi di quelli del Nord: questo il quadro sulle *competenze alfabetiche* nazionali che non solo conosciamo da tempo, ma che ci viene sistematicamente confermato da ogni nuova indagine sulla *literacy* condotta a livello nazionale e internazionale. E se OCSE PISA 2015, nella sua

valutazione recentissima, rileva che la performance nella lettura dei quindicenni italiani è rimasta invariata rispetto al 2000 e al 2009 e non raggiunge il livello minimo di competenza ben il 21% degli studenti, a sua volta l'indagine PIAAC OCSE del 2014, condotta sulla popolazione adulta di 24 Paesi di tutto il mondo, afferma che l'Italia si è posizionata ultima nella graduatoria relativa alle competenze alfabetiche, competenze chiave tra quelle necessarie per vivere e lavorare nell'era della tecnologia avanzata.

Da dove cominciare? O ricominciare? Superato lo sgomento o la rassegnazione, vinta la tendenza allo scaricabarile, in attesa di corrette scelte di *politics*, in attesa che il sistema d'istruzione nazionale si mobiliti seriamente, sarà forse utile partire da qualche buona lettura.

Rimandando quindi ad altra sede un approfondimento specifico su un argomento vasto e complesso, (a cominciare dal tema della definizione di una nuova *literacy*), suggerisco due manuali che insegnano a scrivere- problema tra i più spinosi- e che, per essere destinati a un pubblico eterogeneo e non specialistico, possono essere utilmente consultati e usati da chiunque, docenti di italiano e docenti delle diverse discipline, responsabili in egual modo, come si sa, dello sviluppo delle competenze comunicative degli allievi.

Il più recente in ordine di pubblicazione è: **"Guida pratica all'italiano scritto (senza diventare grammarnazi)**. Vera Gheno, Franco Cesati Editore, 2016.

Una breve spiegazione del sottotitolo: *i grammarnazi* sono le persone che manifestano eccessiva rigidità nel seguire la norma linguistica, concentrati più sulla forma che sulla sostanza, legati a modelli linguistici non corrispondenti agli usi reali della lingua quotidiana. L'autrice, sociolinguista e docente

universitaria, che collabora da tempo con l'Accademia della Crusca, contro i *grammarnazi* cerca di far passare ovviamente una concezione della lingua come sistema aperto e in movimento, nella variabilità e diversità dei suoi usi reali.

Questo agile, moderno e dinamico manuale, pensato per tutti e nato dai corsi d'italiano tenuti dall'autrice presso l'Università di Firenze, offre un repertorio di conoscenze, riflessioni e strumenti utili per affrontare con consapevolezza le diverse *performance* linguistiche che gli studi universitari richiedono, e che si concludono con la stesura della tesi di laurea; più in generale, guida a scrivere correttamente.

Le parti che ho trovato più nuove e funzionali: quelle dedicate al repertorio di strumenti linguistici cartacei e digitali (grammatiche, vocabolari, testi e manuali) e alle guide digitali, utili a cercare libri nelle biblioteche o informazioni in rete (primo capitolo: **I ferri del mestiere**); le istruzioni su come leggere un lemma nel vocabolario (secondo capitolo: **Il lessico**); le tecniche per prendere appunti (più scontate) e quelle per leggere sul web (più attuali) (sesto capitolo: **Tecniche per leggere e prendere appunti**); e infine le pagine dedicate alla produzione di un testo argomentativo: come curare la bibliografia (ottavo capitolo: **La bibliografia**) e come pianificare, produrre e revisionare una tesi. Abilità tutte che si applicano per scrivere la tesi di laurea, ma che s'imparano addestrandosi ed esercitandosi nel tempo in tutto il percorso scolastico. Il manuale offre anche una base di conoscenze aggiornate su come funziona la lingua: il lessico, l'ortografia, la punteggiatura, il testo.

Il secondo testo di cui propongo la lettura è anch'esso recente: si tratta del **"Manuale di scrittura non creativa"**, edito nel 2010 nella collana BUR saggi, a opera di Federico Roncoroni, un autore molto noto e apprezzato nel mondo scolastico. Fine conoscitore dell'italiano, ma anche dei vezzi e delle mode "letterarie" e didattiche che colpiscono a volte la scuola, condisce il titolo con un pizzico di ironia: il suo è al limite un manuale di scrittura "pre-creativa", sostiene nella premessa, che non aspira a insegnare a scrivere racconti, romanzi, drammi, e poesie, ma semplicemente vuole insegnare a scrivere testi di uso comune, abilità spesso molto trascurata o data per scontata. Destinato dunque a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie capacità di scrittura, guida alla produzione dei testi più frequenti nell'uso quotidiano nel campo delle professioni (relazioni, commenti critici, avvisi, pareri, saggi scientifici e divulgativi, articoli, recensioni, ecc.) e, aggiungo, presenti nell'uso scolastico.

Nella prima parte di questo testo corposo e completo (537 pagine), prendendo in esame i diversi



Federico Roncoroni, **Manuale di scrittura non creativa**, saggi BUR 2010

tipi di testo, l'autore spiega innanzitutto "come" si costruiscono i testi: "come" si descrive, si racconta, si argomenta, "come" si espone, si interpreta, si valuta, entrando nei particolari delle strategie e delle procedure che sottostanno alla costruzione dei testi e fornendo esempi e modelli di produzione. Sono conoscenze e indicazioni che dovrebbero far parte del bagaglio professionale di tutti i docenti delle diverse discipline: pensiamo, ad esempio, al largo uso che si fa a scuola dei testi espositivi, in funzione dello studio o comunque dell'informazione, e della diffusa e generale mancanza di consapevolezza della complessità delle procedure linguistiche e logiche, nonché delle strategie necessarie per comprendere e produrre questa tipologia di testi. La seconda parte del volume, più tradizionale, consiste in un *prontuario di punteggiatura, ortografia e grammatica* e infine la terza, originale, è un *prontuario di nomenclatura* che raccoglie, intorno a cinquanta termini di uso comune, un repertorio ricchissimo di parole, distribuite in gruppi logici, per arricchire il lessico e suggerire termini ed espressioni efficaci.

È un manuale da consultare spesso, quando si hanno dubbi o si cercano stimoli per affrontare i mille problemi della comunicazione.

Stalin e Tito, l'inferno nelle dittature slave

di Vincenzo Sardelli



Elio De Capitani e Renato Sarti

Dittature comuniste e crimini contro l'umanità. Il volto spietato del socialismo reale è al centro di due spettacoli andati in scena a Milano sul finire del 2016: *Collaborators*, di **John Hodge**, traduzione e regia di **Bruno Fornasari**, e *Goli Otok*, progetto di **Elio De Capitani** e **Renato Sarti**. *Collaborators*, che ha debuttato al teatro Filodrammatici, accenna ai crimini di **Stalin** in Unione Sovietica. *Goli Otok*, riproposto al Teatro della Cooperativa, racconta le atrocità del più crudele dei campi d'internamento di **Tito** nell'ex Jugoslavia.

Collaborators dipinge una Russia culturalmente omologata e artisticamente regolata da una cen-

sura opprimente. Qui, dove fermenta il comunismo più gretto e scompare la libertà di opinione, vive e scrive **Michail Afanas'evič Bulgakov**.

Bulgakov intrattenne con Stalin una relazione altalenante: sottomissione e piaggeria da una parte, coraggio e azzardo dall'altra. Quest'ambivalenza è restituita dalle lettere: la più importante, datata 28 marzo 1930, fu scritta quando Bulgakov pareva sulla strada del suicidio, sulla scia di **Majakóvskij**. La lettera è un atto di deferenza di Bulgakov al dittatore. Stalin rispose personalmente con una telefonata.

In *Collaborators*, lo scrittore inglese John Hodge immagina che a Bulgakov sia richiesto di scrivere un testo celebrativo di Stalin in occasione del suo sessantesimo compleanno. Inizialmente ricalcitante, Bulgakov alla fine accetta: per continuare a teatro le repliche del suo **Molière**, per curare la propria salute malferma e per evitare possibili ritorsioni contro sua moglie. Nella fantasia di Hodge, avviene un capovolgimento di ruoli: Stalin diviene scrittore ed elabora di proprio pugno la sua biografia; Bulgakov si cimenta nell'arte politica, talvolta rimpiazzando lo stesso Stalin.

Con luci ora calde e accoglienti, ora spettrali, Bruno Fornasari inserisce la narrazione in un ambiente domestico. Un armadio stile *Cronache di Narnia* è anticamera di spazi "altri".

Si avvicendano tre piani di finzione: quello del sodalizio Bulgakov-Stalin, quello dello spettacolo su Molière che in quel periodo lo scrittore sta mettendo in scena a Mosca con la sua piccola compagnia (la morte del drammaturgo francese in scena combacia con quella dello stesso Bulgakov); infine quello della pièce su Stalin, della quale sono proposti dei frammenti.

Ci confrontiamo con il lato oscuro del potere: odioso, riprovevole, ma non privo di forza sedut-

tiva. *Collaborators* vede la presenza in scena dello stesso Fornasari e di altri tredici attori di scuola Fiodrammatici (convincenti sopra tutti il versatile **Tommaso Amadio**, nei panni di Bulgakov, e un **Alberto Mancioffi** perfetta controfigura di Stalin). Il male prevale. La dittatura cala la maschera e risucchia nel suo vortice i vari protagonisti, partendo da quelli collusi con il potere.

Tra gli abomini del Secolo breve c'è Goli Otok, campo d'internamento titino in cui furono rinchiusi – dopo la rottura fra Jugoslavia e Unione sovietica – i “traditori” fedeli a Stalin.

Goli Otok, isola della libertà (progetto di Elio De Capitani e Renato Sarti, musiche di Carlo Boccadoro, luci di Nando Frigerio, assistente alla regia Annarita Signore) è la storia di **Aldo Juretech**, monzese nato negli anni Venti a Fiume. Aldo Juretech finì nel lager all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, con altri esponenti della Resistenza jugoslava: guerrieri, ex combattenti di Spagna, comandanti partigiani, notabili del Partito Comunista jugoslavo, scrittori, poeti, artisti, persino ex agenti dell'Udba, la polizia segreta che arrestava e massacrava gli avversari di Tito.

Nella *pièce*, Aldo Juretech (Elio De Capitani) è visitato da un medico di origine croata (Renato Sarti). Quest'ultimo, dopo aver letto il libro *Goli Otok* di **Giacomo Scotti**, riesce a convincere Aldo a raccontare la sua terribile esperienza.

Affiora la discrepanza tra le bellezze della piccola isola di Goli Otok, bianca come Moby Dick, splendente delle sue rocce carsiche, e le atrocità che vi furono commesse. È il teatro civile cui Renato Sarti ci ha abituato. Ma qui c'è un surplus d'umanità, sfrondata d'eccessi ideologici. In piedi di fronte al pubblico, De Capitani e Sarti giganteggiano sulla scena. La moralità che propongono non è quella di eroismi militari o partigiani. È piuttosto il frutto di un dolore empatico, che ricollega a vicende a lungo rimosse dai libri di storia.

Il principio che reggeva Goli Otok era quello del “ravvedimento”: il prigioniero doveva correggere la propria posizione. Fame, sete, malattie, sevizie, erano gli strumenti usati dal sistema. Ravvedimento equivaleva a ricatto. Ci andavano di mezzo ex compagni, amici, parenti. Chiunque poteva entrare, come delatore o come vittima, nel tritacarne del sistema. Le mogli degli internati, per dimostrare di non essere staliniste, dovevano divorziare. Se non lo facevano, erano licenziate e costrette ai lavori più umilianti. I figli erano espulsi dalle scuole per indegnità.

Chi usciva vivo dall'internamento a Goli Otok andava incontro alla seconda fase del calvario: quello del rientro nella società e del completo isolamento. Chi ritrovava la libertà doveva firmare un documento in cui s'impegnava a tacere la propria storia.

De Capitani e Sarti restituiscono le violenze fisiche



del concentrazionismo jugoslavo e il clima di sopraffazione psicologica che conduceva alla delazione e al tradimento.

Non mancano tocchi di leggerezza e ironia nella prova di De Capitani, convincente per sicurezza e naturalezza. Il panorama devastante è descritto con toni pacati. De Capitani e Sarti ci guidano dentro l'isola-galera senza psicodrammi. Entriamo in un cumulo di baracche inospitali, senza lavandini e senz'acqua. La sporcizia si stratifica. Scorgiamo occhi incavati, guance infossate, labbra seccate. Il fetore si mischia all'odore della scarna minestra di porro servita come rancio ai prigionieri. Avvertiamo il gelo della bora e della pioggia attraverso gli spifferi. Sentiamo i silenzi, il dolore delle vesciche alle mani. Passiamo in rassegna le abiezioni degli aguzzini.

Sul male aleggia l'impotenza. Questo teatro vive dell'empatia che si genera tra attori e pubblico, e trasforma la disumanizzazione astratta nello specifico di una storia personale.

Juretich decise di non tradire, nel rispetto etico e umano degli amici, fratelli, e compagni di lotta che volle difendere, convinto che la delazione fosse strategia perdente oltre che vile. Perdente è forse il comunismo quando da ideologia diventa ordinamento dello stato.

I TEMI TRATTATI

Il rigido accentramento autocratico. Il volto ipocrita e disumano dei totalitarismi staliniano e titino. Le vicende tormentate di chi dovette piegarsi, anche da comunista, alle atrocità del socialismo reale, e fu condannato dopo processi-farsa.

Il regime sovietico era improntato al più bieco totalitarismo. La Jugoslavia alla morte di Tito implose in una serie di guerre fratricide.

Le due pièce teatrali evocano la rovina di due uomini e delle loro famiglie. Ricostruiscono le fasi grottesche di pagine di storia degne della *Fattoria degli animali* di **Orwell**. Sarebbe semplicistico spiegare le aberrazioni staliniane e titine solo con la

cultura del sospetto di due leader ipocondriaci. Stalin e Tito perseguivano in realtà un duplice obiettivo: infangare gli avversari politici e attribuire loro le *défaillance* dei due regimi in politica interna ed economica.

Stalin volle stringere ulteriormente i vincoli di obbedienza che legavano i Paesi satelliti all'Urss lanciando una velenosa campagna contro la Jugoslavia di Tito, che dal 1948 aveva adottato posizioni deviazioniste.

Nello specifico dei lager, le punizioni, anche se inflitte a innocenti, sortivano effetti utili agli auto-crati: dimostravano la forza del regime e prevenivano qualsiasi tentazione separatista. Trasformavano gli inquisitori in complici, rendendoli ancora più servili verso il potere.

Collaborators e *Goli Otok* aprono uno squarcio sulle nefandezze di due sistemi che, per diversi decenni, hanno sedotto giovani, ex partigiani, idealisti di tutto il mondo.

COLLABORATORS

Di John Hodge, traduzione e regia di Bruno Fornasari, con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Michele Basile, Marco Cacciola, Emanuela Caruso, Bruno Fornasari, Enzo Giraldo, Marta Lucini, Alberto Mancioffi, Daniele Profeta, Chiara Serangeli, Umberto Terruso, Elisabetta Torlasco, Antonio Valentini; scene e costumi di Erika Carretta, disegno luci di Fabrizio Visconti, musiche originali di Rossella Spinosa.

INFO: www.teatrofilodrammatici.eu

ETÀ: ultimo anno scuola superiore

GOLI OTOK, ISOLA DELLA LIBERTÀ

Progetto di Elio De Capitani e Renato Sarti, musiche Carlo Boccadoro, luci di Nando Frigerio, assistente alla regia Annarita Signore

INFO: www.teatrodellacooperativa.it

ETÀ: ultimo anno scuola superiore

Liesel, la bambina che salvava i libri

di Vincenzo Sardelli

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI

Età consigliata: dai 10 anni

Un film di Brian Percival, con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Ben Schnetzer, Nico Liersch
USA, Germania 2014, durata 125 min (drammatico)



Germania, 1939. Siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Liesel Meminger è una ragazzina che vive una condizione di abbandono. Non ci sono tracce del padre. Liesel, abbandonata dalla madre in fuga dal Terzo Reich perché perseguitata politica, si ritrova sola in una città nuova, privata anche del fratellino morto durante il viaggio. La adottano un uomo generoso e delicato, Hans Hubermann, e sua moglie, la scorbutica Rosa. Derisa dai coetanei perché analfabeta, Liesel è una bambina vivace e intelligente. Grazie all'aiuto del padre adottivo, impara presto a leggere e a scrivere, e si affeziona alla nuova famiglia. Ne condivide lo spirito solidale, soprattutto quando i coniugi Hubermann decidono di nascondere in casa Max Vandenburg, un gio-

vane ebreo sfuggito ai rastrellamenti. Educato e sapiente, Max aiuta a sua volta Liesel a perfezionare giorno dopo giorno la propria formazione, a soffermarsi sull'importanza di ogni singola parola. Perché le parole aiutano a esprimere la propria personalità e il proprio mondo interiore; sono sinonimi di libertà e ricchezza spirituale. Nel caso di Max, aprono spazi alla fantasia e rendono sopportabile la reclusione. Intanto la guerra è alle porte. La morte incombe. Ma non è una falciatrice spietata. Il suo sguardo bonario s'interroga sul buono e sul brutto degli esseri umani. La morte aleggia pietosa con le vittime della violenza, sorniona con i carnefici che fanno strage di uomini e dei loro libri.

«Chi brucia i libri presto o tardi arriverà a bruciare esseri umani» affermava in piena epoca romantica lo scrittore tedesco **Heinrich Heine**. A vedere il film *Storia di una ladra di libri*, viene da parafrasare, per antitesi, una citazione del *Talmud*: «Chi salva un libro salva il mondo intero».

Adattamento del romanzo di **Markus Zusak**, *Storia di una ladra di libri* è un film di formazione capace di intercettare il favore di un pubblico di ragazzi. Al centro campeggia non la storia in astratto, ma la vicenda di una bambina di nove anni indotta alla crescita forzata dalle circostanze della vita e dalla crudeltà degli uomini. La banalità del male, la stupidità di massa, conduce esseri dall'istinto belluino e acritico prima a distruggere le vetrine dei negozi, poi a bruciare i libri.

Pur da analfabeta, Liesel intuisce la portata rivoluzionaria e liberatoria della letteratura e della conoscenza. I libri sono lo strumento per comprendere meglio se stessa e gli altri, per leggere la realtà oltre l'apparenza e la superficie. Il vero fuoco arde dentro il suo bisogno di cultura, e la porta a rischiare in prima persona pur di salvare un libro dai roghi nazisti.

Come *Fahrenheit 451* di **Ray Bradbury**, il racconto di Zusak non è solo l'apologia della cultura, ma esalta anche la genialità e la libertà dell'uomo che si nasconde in un libro. In una società come quella nazista in cui tutti sono abituati a non porsi domande perché accecati della vanagloria nazionalista, il libro è un fucile carico che spara dubbi e riflessioni.

Come *Schindler's list* di **Spielberg**, il film propone immagini fosche della guerra, con una mediazione ben congegnata tra cuore e pensiero e la presenza di eroi quotidiani che ci ricordano che possiamo restare umani anche in mezzo alla tempesta e all'istinto di sopravvivenza. Come in *La vita è bella* di **Benigni**, un padre cerca di proteggere un bambino dalle atrocità dei costruttori di morte. Come nel *Bambino con il pigiama a righe* di **Mark Herman**, l'amicizia e le affinità elettive prevalgono sulle aberrazioni di un sistema che cataloga l'umanità in razze e categorie.

Il film è ben interpretato da **Geoffrey Rush** ed **Emily Watson**, mentre la giovane **Sophie Nélisse** presenta l'anima spontanea di una bambina al tempo stesso vulnerabile e resiliente. Pur semplificando il romanzo e strizzando l'occhio alla spettacolarizzazione secondo gli stilemi hollywoodiani (ad esempio, nelle sequenze dedicate alla morte), *Storia di una ladra di libri* resta un film comunicativo, che sottolinea il ruolo dell'istruzione e rimarca valori universali come l'amicizia, la solidarietà, gli affetti familiari, il coraggio di battersi per i propri ideali e per proteggere chi si trova in difficoltà. Non solo in occasione della **Giornata della Memoria**, questo film è capace di trasmettere contenuti importanti, nutrendo fantasia ed emozione.

I TEMI TRATTATI

Non solo un film sulla Shoah, da mostrare a chi scherza disegnando svastiche o crede che «ebreo» sia un insulto simpatico: *Storia di una ladra di libri* è soprattutto vicenda personale e romanzo di formazione. È riflessione sul potere delle parole e sull'abilità di padroneggiarle. Sulla capacità di prendere in mano la propria vita. È una storia capace di accostare all'esperienza terribile della Shoah e della seconda guerra mondiale quei ragazzi ipertecnologici che di tragedie, raccontate secondo modalità psicodrammatiche canoniche, non vogliono sentir parlare.

Un tema che emerge è quello della morte e della sua accettazione. Qui la morte è un personaggio arguto, umano e comprensivo. Non è la spietata mietitrice che troviamo in altre storie, nei film o nei fumetti. *Storia di una ladra di libri* umanizza la morte. La trasforma in una fase della vita che ci accomuna e che siamo destinati ad attraversare più volte: riusciamo ad accettarla quando ci apriamo a nuove esperienze, culture e idee. E capiamo che dobbiamo vivere la vita al meglio, finché siamo qui. L'umanità di Liesel aiuta il pubblico ad appassionarsi alla sua storia. Anche con la propria presenza silenziosa e umile, Liesel aiuta gli altri personaggi a cambiare e a evolvere.

Ad esempio, la signora Rosa Hubermann inizialmente si mostra pragmatica fino al cinismo. Si spinge a risolvere il problema di Max, il ragazzo ebreo, suggerendo al marito di denunciarlo il giorno dopo alle autorità. Ma subito si ravvede, comprende che debolezza e fuga dalle responsabilità sono solo la risposta utilitaristica di chi non riesce a sopportare già i propri problemi, in questo caso anche economici.

La stessa Liesel evolve, traduce il sospetto nei confronti dei nuovi genitori prima in rispetto, poi in complicità, infine in amore. Si avvicina con circospezione a Max e a Rudy Steiner, il suo simpatico ed esuberante vicino di casa, più grande di lei di otto mesi, con cui stabilisce un rapporto d'affetto che si avvicina all'innamoramento. Riesce a interagire positivamente anche con la moglie del borgomastro (per la quale Rosa lava la biancheria), che le metterà a disposizione un'immensa biblioteca. Liesel dota ogni relazione umana di un sentimento e di una sfumatura particolare. Ogni incontro è importante. Ciascuno la segna e la investe di una luce importante.

Incontriamo in questo film un bagliore, un candore di immagini e sentimenti: il rispetto, l'amore, la devozione, la carità, la gratitudine, il sacrificio, la pietà e il dolore. Ci sorprendiamo a riflettere, ancora una volta, sul dualismo di opposti (il bene e il male, la vita e la morte) che misteriosamente coesistono in ogni uomo.

Rischi di incompatibilità ambientale DS versus DSGA

Il quesito riguarda i rapporti, non sempre cordiali, che talvolta possono intercorrere tra le figure apicali della scuola

Abstract

Autore del quesito è un Dirigente scolastico, sottoposto a procedimento disciplinare dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Chiede di sapere quale linea operativa e quale modello comportamentale potrà evitare l'insorgere di difficoltà insanabili all'interno della scuola, che rischiano di riverberarsi sulla regolarità dei procedimenti amministrativo-contabili e sulla gestione del personale. *Vicinitas* – dicevano gli antichi abitanti delle ultime sponde del Tevere – *materia discordiarum est*. Non vi è dubbio, infatti, che, nei casi in cui sorgono incomprensioni fra dipendenti scolastici che operano nella medesima scuola in un rapporto funzionale di inevitabile contiguità, possono anche generarsi situazioni psicologiche a rischio, nel senso che possono esporre uno, o più i dipendenti interessati, al pericolo di conflitti insanabili e, talvolta, a rimozione dalla sede di servizio, a causa di presunte, o reali, ragioni di incompatibilità ambientale.



L'esperienza insegna che in tutte le scuole pubbliche, come in quelle private, possono determinarsi situazioni di dipendenti, i cui rapporti personali si deteriorano, raggiungendo spesso forme critiche, con pesanti ripercussioni sul funzionamento dell'istituzione e col danno di immagine esterne che ne deriva. L'alterazione del clima relazionale può coinvolgere dipendenti che svolgono mansioni del medesimo profilo professionale nella stessa unità edilizia della scuola, ed è questo il caso più frequente, che può vedere compromessa l'armonia fra collaboratori scolastici che operano nel medesimo settore, oppure assistenti amministrativi che vivono le loro ore lavorative nel medesimo ufficio.

Nell'ordinamento scolastico non mancano previsioni normative che consentono la soluzione delle dissonanze relazionali. In particolare, è il **vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della V**

area della dirigenza scolastica, risalente al 15 luglio del 2010, che assegna al Dirigente scolastico la funzione e la responsabilità di risolvere le incomprensioni ed i dissidi interni, agendo in forme che siano tali da indurre i dipendenti a tenere una condotta uniformata a principi di correttezza reciproca. Sono parole, queste appena trascritte, che trovano sostanziale e quasi omofona corrispondenza nelle proposizioni che compongono la lettera h) dell'art. 92 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola, sottoscritto il 29 ottobre 2007, dove si legge che: *durante l'orario di lavoro, (il personale ATA) deve mantenere nei rapporti interpersonali condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti.*

Queste sono norme che consentono al Dirigente scolastico di esplicitare la funzione di verificatore e, in progress, di giudice della correttezza delle relazioni interpersonali fra coloro che esplicano le predette mansioni, reprimendone le deviazioni comportamentali con il ricorso, ove occorra, al procedimento disciplinare, previsto come iniziativa doverosa dall'art. 14 del già citato CCNL sulla V area della dirigenza scolastica. **E' ben noto, infatti, che lo stesso art. 14, con il comma 3, pone fra gli obblighi inderogabili del Dirigente scolastico l'attivazione dell'azione disciplinare, quando ne ricorrano i presupposti di fatto.**

Le medesime considerazioni potranno valere per i casi, probabilmente meno ricorrenti nelle realtà scolastiche, nei quali la prossimità fisica fra gli operatori amministrativi degli uffici di segreteria, oppure l'affinità delle mansioni affidate ai singoli dipendenti, generi situazioni di disagio relazionale. Con minor frequenza possono generarsi situazioni conflittuali fra gli insegnanti, soprattutto perché l'attuale organizzazione delle attività didattiche ha eliminato quasi del tutto le cause di potenziali antitesi e contrapposizioni che potevano verificarsi nelle stagioni della scuola delle vacche grasse, quando la compresenza nelle aule era generalizzata, soprattutto nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nei team della scuola primaria, al tempo del non dimenticato *modulo*.

La puntuale richiesta del Dirigente scolastico che dà origine a queste considerazioni permette di porre in una prospettiva diversa la qualità dei rapporti che possono intercorrere fra i due operatori

scolastici ai quali l'ordinamento scolastico affida l'espletamento dei procedimenti amministrativi e delle attività di gestione che nella scuola si svolgono *more privatorum*; ci si riferisce al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, quale titolare della funzione istruttoria dei procedimenti amministrativi e degli atti di gestione, e al Dirigente scolastico, quale titolare della funzione di definizione dei provvedimenti che concludono i procedimenti amministrativi e di emanazione degli atti di gestione di natura privatistica.

La cordialità di stile che l'atmosfera educativa connaturata alle scuole induce quasi idealmente sul comportamento del personale scolastico, allo stesso modo in cui il discreto silenzio soffuso della biblioteca contagia tutti coloro che entrano nella solennità curiale delle sue salette, rende quasi inverosimile che in una scuola possa avvenire quel che, nei primi anni

Nell'ordinamento scolastico non mancano previsioni normative che consentono la soluzione delle dissonanze relazionali

2000, il rassegnato Dirigente scolastico d'un istituto tecnico industriale, vicino al tempo della pensione, segnalò all'ultimo dei provveditori agli studi d'una delle province più orientali della Penisola: *Il direttore dei servizi generali ed amministrativi mi proibisce di porre piede in segreteria. Me ne vado in pensione prima del tempo, perché voglio porre fine a questa inimmaginabile situazione.* Qualche anno dopo, una sorridente Dirigente scolastica, eccezionale grecista-latinista, ha chiesto retoricamente allo stesso provveditore: *Ma le sembra possibile che io non possa dire al collaboratore scolastico, in servizio al primo piano del Liceo, di prestar temporaneamente servizio al piano terra, senza averne chiesto preventivamente il permesso al Direttore sga?*

In direzione opposta, appare doveroso citare un solo caso, quello del Direttore sga di un istituto comprensivo, il quale aveva fatto presente al Dirigente della scuola che il Regolamento scolastico sulle supplenze del personale insegnante, approvato con Decreto Ministeriale n. 131 del 13 luglio 2007, consente che si completi l'orario di insegnamento dell'aspirante in servizio per 9 ore settimanali, anche se si tratti di servizio in scuola paritaria; lo sdoppiamento sarebbe potuto avvenire serenamente dimezzando la cattedra composta da 18 ore (2 gruppi di 9 ore in altrettante classi). Il Dirigente non ha ritenuto di accogliere la proposta di sdoppiamento, avanzatagli correttamente dal Dsga, su richiesta dell'aspirante, con l'incongruente motivazione che, a suo giudizio, lo sdoppiamento d'una cattedra è sempre da evitarsi, per il bene della scuola.

I casi citati, tutt'altro che frutto di fantasia narrativa, restano nella loro eccezionale singolarità, così come resta sapientemente eccezionale il color bianco della balena di Herman Melville nell'enorme pluralità delle balene grigio-scure degli oceani. Ma ai due casi esaminati si può accostare la fattispecie concreta cui si ispira questa richiesta trattazione, nella quale si scrive d'un Dirigente scolastico di un non utopistico e rinomato istituto statale che si è visto infelicamente citato nel dispositivo di un provvedimento disciplinare d'una certa gravità, con la motivazione approssimativa che egli avrebbe sottoscritto incautamente un ordine di servizio nel quale egli ingiungeva al Direttore sga dell'istituto di emanare alcuni generi di provvedimenti che l'allegato A del su citato CCNL del 2007 comprende chiaramente fra le funzioni proprie del profilo di Dsga.

Il CCNL, con il comma 3 dell'art. 14, pone, fra gli obblighi inderogabili del Dirigente scolastico, l'attivazione dell'azione disciplinare quando ne ricorrano i presupposti di fatto

La non meno evidente singolarità della predetta motivazione disciplinare non può essere oggetto di chiosa alcuna; lo vieta la sospensione di giudizio che è doveroso assumere riguardo al giudice del lavoro, al quale è stata sottoposta la valutazione del merito del singolo provvedimento disciplinare.

Tale riserva, però, non potrà impedire che si faccia una riflessione sull'eco emozionale che una sanzione disciplinare del genere non potrà non avere sulla serenità delle relazioni fra il Direttore sga ed il Dirigente sanzionato.

E' verosimile pensare che il ricordato procedimento disciplinare sia stato avviato in seguito ad un'iniziativa nata nella stessa scuola, dal momento che l'ha provocata un ordine di servizio redatto dal Dirigente e destinato al Direttore sga. Ancor più verosimilmente si potrà ritenere che la *notitia criminis* sia stata portata a conoscenza dell'Ufficio Scolastico Regionale dallo stesso Dsga. Appare giusto dedurre che, a conclusione del procedimento disciplinare, i rapporti fra i titolari delle citate due funzioni siano stati non più cordiali di quanto lo siano state le parole con le quali, nella bella mattina di San Pietroburgo, il conte Aleksei Aleksandrovic Karenin si rivolgeva alla gentile e sfortunata moglie Anna Karenina, dopo che costei aveva fatto più di qualche riservato giro di valzer con il conte Aleksei Vronskij.

Ci si potrà chiedere anche come faranno in futuro i due, Dirigente e Direttore sga, mantenere normali, articolate relazioni di collaborazione, confronto e di stimolo che qualunque Dirigente non potrà non avere con il Direttore sga, se vorrà sfrondate di ogni incertezza e dei non sempre prevedibili errori interpretativi i tanti procedimenti amministrativi e gestionali che impegnano quotidianamente tutte le scuole. E' vero che, dopo almeno tre decenni di sperimentazione, il sistema informativo del Miur si è evoluto in forme tali da assicurare un validissimo supporto alle attività gestionali delle circa ottomila scuole della Repubblica, attraverso la programmazione di piattaforme operative sempre più strutturate, che sono in grado di assicurare omogeneità alle singole procedure amministrativo-contabili.

Ma la pur apprezzabilissima qualità del predetto sistema informativo non libera gli operatori scolastici, posti ai vertici della scuola, dai dubbi d'ogni genere, conseguenti al continuo succedersi di disposizioni legislative, regolamentari ed organizzative che, da decenni, fanno dell'ordinamento scolastico un magma al quale nessun testo unico riesce a dare forme univocamente intelleggibili. Basti pensare al gran mare di innovazioni, nato nel luglio del 2015 con la legge sulla Buona scuola, per averne consapevolezza.

Spetta al Dirigente scolastico ricercare le forme di convivenza operativa affinché si creino nella segreteria della scuola le condizioni di leale e cordiale consonanza relazionale, senza le quali sarebbe illusorio pensare di poter assicurare l'ottimale ed efficace perseguimento delle finalità proprie dell'istituzione scolastica. Se ciò non avvenisse, l'Ufficio Scolastico Regionale potrebbe vedervi concretizzati i presupposti per un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

E' una prospettiva, questa, dalla quale non può sentirsi escluso neppure il Dirigente scolastico, perché il 17 ottobre del 2007, il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, il Disegno di legge n. 1829, che è divenuto legge con il numero 176, del 25 ottobre dello stesso anno. Questa legge, a sua volta, ha convertito il Decreto-legge n. 147, del 7 settembre 2007. Infine, l'articolo 2 del predetto Decreto legge convertito ha modificato l'art. 468 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il noto D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297. Orbene, quest'articolo, al comma 1, prevede una nuova modalità del *trasferimento per incompatibilità ambientale*, disponendo, in relazione ai soli insegnanti, che: **Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o**

nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Il secondo comma del predetto art. 468 prosegue: *Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambiente scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente...può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti.*

Lo stesso comma, però, investe anche i Dirigenti scolastici con le proposizioni che si riportano: Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione.

E' doveroso esprimere una considerazione relativa all'efficacia normativa delle ultime proposizioni sopra trascritte.

Come si è detto, la legge citata (n. 176 del 28 ottobre 2007), ha modificato l'art. 468 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che, notoriamente, non si applica alla dirigenza scolastica, almeno dalla data del 1° settembre 2000, giorno in cui è entrato in vigore il Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che ha conferito ai vecchi Presidi e Direttori didattici la qualifica di dirigente scolastico.

Dal predetto giorno, lo status dei Dirigenti scolastici ricade sotto l'imperio del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che contiene *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*. L'articolo 21 di quest'ultimo decreto legislativo – nella cui rubrica si legge: *Responsabilità dirigenziale* – contempla esplicitamente per tutti i Dirigenti dello Stato – quindi anche per i Dirigenti scolastici – soltanto gli istituti del mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale, e la revoca dello stesso incarico.

Ebbene, le disposizioni con le quali l'Amministrazione scolastica può applicare le norme sanzionatorie appena citate (mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale o la sua revoca) sono attualmente disciplinate dai due Contratti Collettivi Nazionali di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica, datati, rispettivamente, 11 aprile 2006 e 15 luglio 2010.

Sarà ragionevole, perciò, affermare che l'intervento operato dal Parlamento, quando ha adot-

tato la su citata Legge n. 176 del 25 ottobre 2007, prevedendo l'istituto della sospensione del Dirigente scolastico, quale provvedimento implicitamente funzionale al trasferimento per accertata situazione di incompatibilità ambientale, non appare poco coerente con il complesso del sistema normativo sopra esposto. Con ciò non si vuol sostenere che il provvedimento legislativo, con il quale il Parlamento ha voluto di fatto intervenire nella materia della gestione dello status dei Dirigenti scolastici, sia legittimo, dal momento che la funzione legislativa nazionale trova limiti soltanto nella Costituzione ed il testo costituzionale non preclude alle Camere legislative la regolamentazione del rapporto di lavoro dei Dirigenti scolastici. Si vuol soltanto dire che, con la predetta disposizione, che introduce la sospensione del Dirigente scolastico funzionale al trasferimento per incompatibilità ambientale, non appare coerente con il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; nella sostanza, quindi, tale disposizione sembra politicamente poco elegante perché invade la materia tradizionalmente riservata alla regolamentazione con contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il CCNL impone al Dirigente scolastico la funzione e la responsabilità di risolvere le incomprensioni ed i dissidi interni

Le premesse argomentazioni dovrebbero indurre il Dirigente scolastico al quale questo lavoro si riferisce a cercar di sfrondare le relazioni con il Direttore sga dei riflessi psicologici indotti dal sopra citato procedimento disciplinare, sofferto dal medesimo Dirigente. Potrà riuscirci, tenendo conto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 165, del 30 marzo 2001, che concedono al Dirigente scolastico la facoltà di delegare ad insegnanti da lui scelti compiti attinenti a funzioni amministrative ed organizzative. Appare lungimirante ricorrere alla predetta delega per cercare di far conservare alla scuola la serenità e la cordialità del clima relazionale che è strumentale al pieno raggiungimento delle sue finalità. Tanto si afferma anche ai sensi del già citato CCNL 15 luglio 2010, della area V della dirigenza scolastica, il quale, alla lettera c) del 4° comma dell'art. 14, assegna al Dirigente scolastico l'obbligo di stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione con tutti gli operatori scolastici.

In questa prospettiva, essenzialmente cautelativa e del tutto provvisoria, il Dirigente potrà

delegare ad un sapiente collaboratore o collaboratrice della presidenza la funzione di esercitare, con cordialità di tratto, una discreta, attenta azione di collaborazione con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi nella generalità dei procedimenti d'indole amministrativa ed organizzativa dei servizi generali, assicurandogli, con il consiglio ed il suggerimento, l'apporto di consulenza e di proposta che in ogni scuola il Dirigente deve offrire al medesimo Direttore..

Il Dirigente potrà delegare ad un sapiente collaboratore o collaboratrice della presidenza la funzione di esercitare una discreta, attenta azione di collaborazione con il DSGA

Ovviamente, la natura istruttoria della delega conferita non comprenderà la firma dei provvedimenti che concluderanno i procedimenti amministrativi ed organizzativi adottati. La delega conferita non potrà escludere, peraltro, che, sempre se lo riterrà utile, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi possa continuare a mantenere le ordinarie relazioni con lo stesso Dirigente, fa-

cendo proprio, però, lo stile che la deontologia professionale del pubblico dipendente e l'atmosfera educativa che deve avvertirsi in tutti gli ambienti scolastici richiedono.

La decisione potrà essere molto utile per riportare nelle relazioni di lavoro il clima di serenità e di fiducia che la conclusione amministrativa del citato procedimento disciplinare ha compromesso.

FONTI NORMATIVE

- DPR 16 aprile 1994, n. 297: TU. delle leggi sulla scuola: art. 458;
- Dlgs 30 marzo 2001, n. 165: T.U. sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti: art. 25;
- CCNL della V area della dirigenza scol.ca del 2006;
- DPR 13 giugno 1997, n. 131: Regolamento sulle supplenze;
- CCNL - scuola del 29 ottobre 2007;
- DL 147 del 7.9.2007, convertito nella Legge 25 ottobre 2007, n. 176: disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2007/08 per la scuola;
- CCNL della V area della dirigenza scol.ca del 15 luglio 2010.

IL SITO DELLA TUA SCUOLA NON E' .GOV.IT?

SCEGLI I "PRODOTTI UNICI" DI SCUOLA E AMMINISTRAZIONE

Lo sapevi che le pubbliche amministrazioni sono tenute all'iscrizione del proprio sito al dominio ".gov.it"?

Scuola e Amministrazione lancia i NUOVI SERVIZI DIGITALI e si pone al fianco delle Scuole nella rivoluzione 2.0, supportandole passo dopo passo.

I prodotti unici e originali di Scuola e Amministrazione sono progettati per ottemperare ad ogni prescrizione di legge su accessibilità, trasparenza, riconoscibilità.

AI NOSTRI ABBONATI RISERVIAMO UNO SCONTO DEL 50% sul costo di realizzazione "CHIAVI IN MANO" del sito scolastico .gov.it

Inoltre, scegliendo Scuola e Amministrazione per la realizzazione del nuovo sito .gov.it entrerete a far parte della NOSTRA COMMUNITY.

Come?

Attraverso uno spazio personalizzato sul portale www.scuolaeamministrazione.it, per far conoscere le attività della vostra Scuola e le vostre "Good News", usufruendo inoltre dei canali social di Scuola e Amministrazione e del supporto di progettazione grafica e di contenuti del nostro staff.

PACCHETTO PROMOZIONALE

1. Sconto del 50% per la realizzazione "chiavi in mano" del sito scolastico .gov.it
2. Protocollo di sicurezza informatica e hosting anti intrusione
3. Progettazione grafica originale, redazione dei testi, supporto web
4. Area dedicata alla vostra scuola sul portale www.scuolaeamministrazione.it
5. Pubblicazione nella sezione "Good News" di una notizia al mese, inerente le attività scolastiche

Per la sua natura di "prodotto unico" il sito internet .gov.it realizzato da Scuola e Amministrazione può essere oggetto di affidamento diretto, a norma di legge. Contattaci! Ti forniremo tutti i dettagli e un preventivo entro 24 ore

info@scuolaeamministrazione.it

tel: 0833.1938257

cell: 393.9801141

**SCUOLA^e
AMMINISTRAZIONE**

IL SITO DELLA TUA SCUOLA E' A NORMA? PASSA AL .GOV.IT!

SCUOLA^e
AMMINISTRAZIONE

01

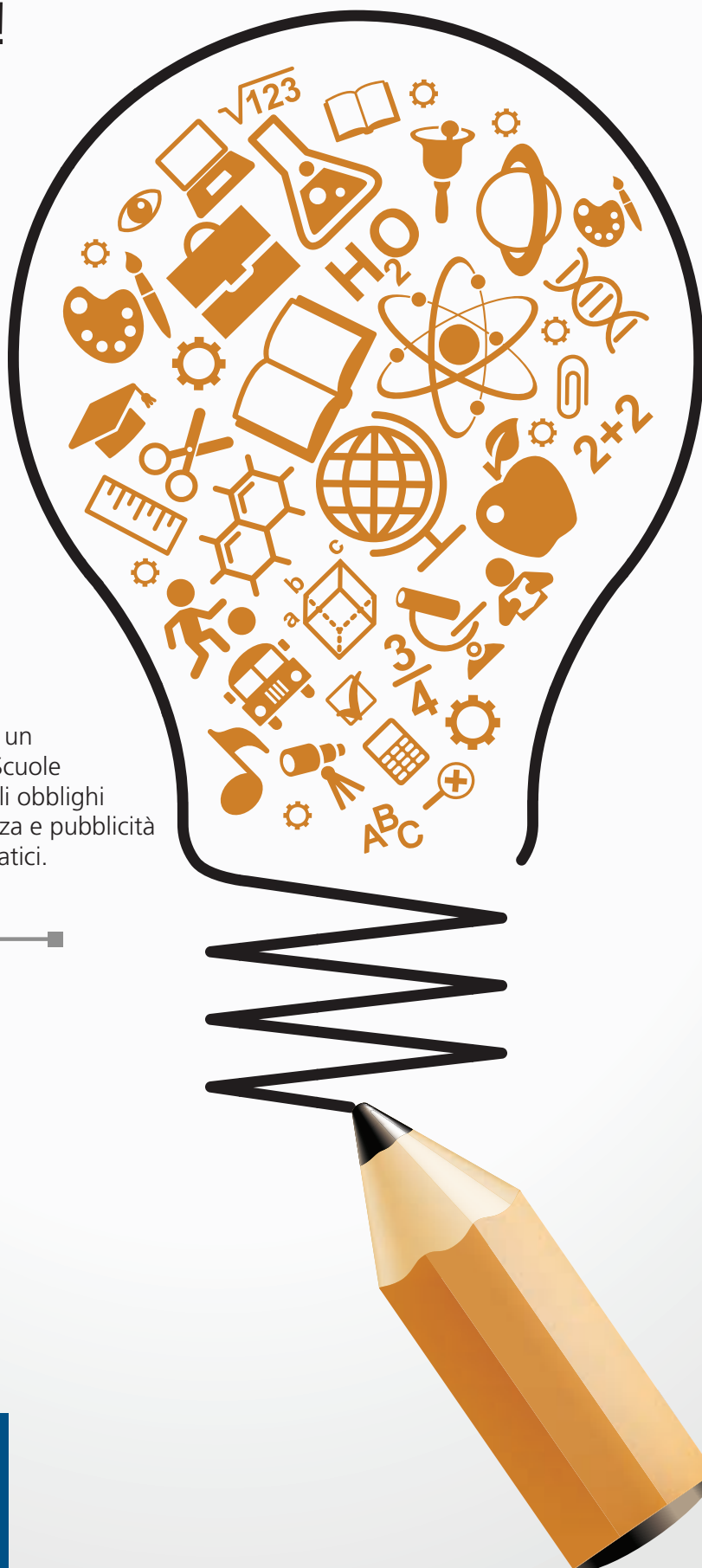
Tutte le Scuole pubbliche devono adeguarsi ai requisiti di accessibilità e trasparenza dotandosi di un sito istituzionale .gov.it (Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 8/2009).

02

Scuola & Amministrazione lancia un NUOVO SERVIZIO e supporta le Scuole abbonate nell'adempimento degli obblighi imposti dalle norme su trasparenza e pubblicità legale attraverso supporti informatici.

03

REALIZZA CON NOI IL SITO!
Alle Scuole abbonate abbiamo riservato un servizio unico di realizzazione "chiavi in mano" del sito .gov.it e contestuale rilascio di certificato di adempimento all'articolo 32 della legge n.69/2009.



Contattaci!
Ti forniremo un preventivo
entro 24 ore

info@scuolaeamministrazione.it
tel. 0833.1938257
cell. 393.9801141